



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Prot. n. 1588 - 8.9.2

Trento, 26 gennaio 2009

Oggetto: Revisione della "Raccolta provinciale degli usi".

Agli
Enti ed Organizzazioni interessati
Loro Sedi

REG_CCT

Prot. 0000420 del 28/01/2009



Con riferimento a quanto comunicato con la precedente nota prot. n. 20654 del 23 novembre 2007, si informa che la Commissione provinciale ha ultimato la revisione e l'accertamento degli usi e consuetudini validi nella provincia di Trento.

Con l'occasione si ritiene opportuno e doveroso segnalare che a questi impegnativi lavori hanno prestato la loro apprezzata collaborazione esperti giuridici, nonché qualificati e competenti esperti, designati da istituzioni, enti, organizzazioni imprenditoriali, associazioni dei consumatori e ordini professionali.

Lo schema di aggiornamento della "Raccolta provinciale degli usi", già esaminato ed approvato dalla Giunta camerale, viene ora trasmesso in allegato per eventuali motivate osservazioni circa il suo contenuto, unitamente ad un manifesto informativo, con preghiera di darne la massima diffusione.

Al riguardo si chiede di prestare particolare attenzione nella verifica delle percentuali di mediazione riportate nel testo e riassunte nella tabella riepilogativa allegata.

Se entro il termine massimo del **18 marzo 2009** non perverranno alla scrivente particolari rilievi, la nuova Raccolta degli usi, dopo la formale approvazione della Giunta camerale, diventerà definitiva ed operante.

Nel ringraziare fin d'ora per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Segretario
della Commissione Provinciale per la revisione degli usi
avv. Alberto Olivo

Allegati: 2







CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Commissione provinciale per la revisione degli usi

In base alla vigente normativa la Commissione provinciale ha ultimato l'accertamento e la revisione degli usi nella provincia di Trento.

Facendo seguito al precedente manifesto trasmesso il 23 novembre 2007, tutte le categorie economiche, gli studiosi, gli esperti o altri soggetti interessati sono pertanto invitati a consultare, presso le sedi comunali o presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, lo schema di aggiornamento della "Raccolta provinciale degli usi" e a formulare all'Ente camerale eventuali motivate proposte e osservazioni circa il suo contenuto.

Se entro il termine di **45 giorni dalla data di affissione del presente manifesto** non perverranno alla Camera di Commercio I.A.A. rilievi di particolare importanza, la nuova "Raccolta provinciale degli usi" verrà definitivamente approvata dalla Giunta camerale e si provvederà a curarne la stampa e la divulgazione in ambito provinciale.

IL PRESIDENTE
della Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Adriano Dalpez

IL PRESIDENTE
della Commissione provinciale per la revisione degli usi
dott. Paolo Cordella

BOZZA REVISIONE

“RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI”

PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAP. 1 – QUALIFICHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 2 – DENOMINAZIONI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 3 – CLAUSOLE PRINCIPALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 4 – MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 – Pagamento della provvigione

La provvigione spetta al mediatore soltanto quando la contrattazione sia definitivamente compiuta e l'affare concluso.

Quando, per la validità del contratto, è richiesto per legge l'atto scritto, la provvigione che compete al mediatore è dovuta solamente dopo la sottoscrizione da parte dei contraenti del compromesso o del contratto definitivo ove manchi il compromesso.

Resta comunque inteso che va riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione, anche se al compromesso scritto non fa seguito il contratto definitivo.

Art. 2 – Rimborso spese

Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese eventualmente sostenute.

Il mediatore non ha diritto al rimborso delle spese, qualunque sia stato l'esito del suo intervento, fatta eccezione per le spese in precedenza specificatamente ordinate dalla parte.

Art. 3 – Pluralità di mediatori

In caso di pluralità di mediatori, la provvigione, unica, va divisa in parti uguali fra gli stessi.

Art. 4 – Corresponsione della provvigione

L'obbligo di corrispondere la provvigione non è mai solidale tra le parti contraenti.

Art. 5 – Accordi tra le parti

La parte che, prima dell'inizio delle trattative, ha dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione e che dallo stesso abbia ottenuto il consenso scritto, non è tenuta a pagare la provvigione stessa. Perché la provvigione di ambedue le parti contraenti sia accollata ad una sola di esse, occorre un espresso patto fra le parti interessate.

Art. 6 – Provvigione nelle permutate

Nelle permutate, la provvigione si calcola:

- per gli immobili: sul bene di maggior valore;
- per il bestiame: sulla somma dei valori dei singoli capi permutati.

CAP. 5 – PROVVIGIONI E SCONTI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 6 – TERMINI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 7 – CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

CAP. 1 – GENERALITA'

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 2 – ORGANIZZAZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 3 – PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 5 – RECESSO, SCIoglIMENTO ED ALLONTANAMENTO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP. 1 – COMPRAVENDITA

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di fabbricati urbani è del 2% per parte sul prezzo pattuito.

CAP. 2 – LOCAZIONE

Art. 1 - Durata del contratto disdetta

Per le camere ammobiliate con pigione commisurata a mese, la durata del contratto di locazione è di un mese e la disdetta è da comunicare entro i primi otto giorni del mese.

Art. 2 – Pagamento della pigione

Per le case senza arredamento di mobili, il pagamento della pigione viene effettuato mensilmente in via anticipata, con tolleranza di cinque giorni.

Per i locali adibiti all'esercizio di una professione, di una industria, di un commercio o di una attività artigianale, il pagamento della pigione viene effettuato trimestralmente in via anticipata.

Per le camere ammobiliate la pigione si paga a mese anticipato.

Art. 3 – Manutenzione, pulitura dei camini, focolari, stufe ed impianti di riscaldamento.

Il locatore provvede alla pulitura dei camini e degli impianti di riscaldamento centrale, nonché alle necessità di piccola manutenzione di questi ultimi, ripartendone la spesa fra gli inquilini. La pulitura dei focolari, delle stufe e del termosifone autonomo è a carico del conduttore. Se è eseguita dal locatore, egli ha diritto di rivalsa delle spese relative.

Art. 4 – Cucina economica

In quanto l'appartamento sia dotato di cucina economica non è dovuto alcun particolare compenso.

Art. 5 – Pulizia ed illuminazione

La pulizia ordinaria delle parti della casa di uso comune (atri, cortile, scale) è fatta a cura degli inquilini.

Se è fatta dal locatore, la relativa spesa è ripartita equamente fra gli inquilini.

Il locatore provvede alle spese di illuminazione delle scale e dei locali di uso comune. Il relativo importo è ripartito equamente fra gli inquilini.

Art. 6 – Restituzione dei locali

Al termine della locazione il conduttore è tenuto:

- a riconsegnare l'appartamento pulito con le chiavi e le loro eventuali riproduzioni;
- a riconsegnare i locali nello stesso stato in cui sono stati locati, salvo il degrado d'uso.

Art. 7 – Visita dei locali

Ricevuta o data la disdetta, l'inquilino deve lasciare visitare, in seguito a preavviso, tutti i locali in qualsiasi giorno e nelle ore diurne da lui indicate e, se trattasi di locali di esercizio, durante le ore di lavoro, a chiunque, accompagnato dal locatore o da persona da lui incaricata, intenda visitarli.

Tale obbligo incombe all'inquilino, indipendentemente dalla disdetta, anche quando il proprietario abbia la necessità o il legittimo interesse di verificare lo stato di conservazione e l'uso dell'alloggio.

Art. 8 – Appartamenti e locali di abitazione arredati concessi in locazione per la villeggiatura

Il canone pattuito generalmente, salvo diversa indicazione, comprende l'affitto dell'appartamento, il riscaldamento, la luce ed il posto macchina.

L'arredamento non comprende la biancheria.

Art. 9 – Mediazione per la locazione di immobili urbani vuoti ad uso abitazione

La provvigione per la mediazione nella locazione di beni immobili urbani ad uso abitazione è di un dodicesimo per parte sul canone annuo.

Art. 10 – Mediazione per la locazione di immobili urbani vuoti ad uso aziende commerciali, industriali, artigiane, ecc.

La provvigione per la mediazione nella locazione di beni immobili urbani ad uso aziende commerciali, industriali, artigiane ecc. è di un dodicesimo per parte sul canone annuo.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP. 1 – COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 2 – AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nell'affitto di fondi rustici è del 3% sul canone annuo per parte.

CAP. 3 – CONDUZIONE A MEZZADRIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 4 – CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA O IN COMPARTICIPAZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 5 – CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 6 – CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 7 – ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAP. 1 – PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO

b) EQUINI

c) SUINI

d) OVINI E CAPRINI

Art. 1 – Contrattazioni

Le contrattazioni vengono effettuate normalmente a voce.

Art. 2 – Conclusione del contratto

Il contratto si ritiene concluso quando, raggiunto l'accordo sul prezzo, i contraenti esprimono il loro consenso con una stretta di mano o con chiare parole di assenso ("fatto", "va bene" e simili o – se in asta – "accetto").

Art. 3 – Termine ex art. 1521 c.c.

Il termine di cui all'art. 1521 c.c., 2° comma, è di giorni otto.

Le spese di restituzione dell'animale, nell'ipotesi di prova che abbia dato esito negativo, sono a carico del compratore.

Art. 4 – Oggetto del contratto

Oggetto del contratto sono animali da vita, cioè destinati all'allevamento, alla riproduzione, al lavoro, alla fornitura del latte e della lana ed all'ingrasso.

Secondo le finalità d'uso il bestiame suddetto si divide in:

ANIMALI DA ALLEVAMENTO: sono principalmente giovani animali non ancora maturi per la riproduzione (allievi);

ANIMALI DA RIPRODUZIONE: sono quelli che, trovandosi nell'età adatta per la funzione riproduttiva, sono acquistati per essere destinati particolarmente a questo scopo.

Animali da riproduzione sono:

BOVINI - torello (dai 12 mesi fino alla prima rotta, purché approvato ai sensi di legge)

- toro (dopo la prima rotta, purché approvato ai sensi di legge)

- manzetta (sopranna sino alla prima rotta)

- manza (sino alla seconda rotta, non gravida)

- manza piena o giovenca (gravida)

- vacca (dopo il primo parto)

OVINI - montone o ariete

- pecora

CAPRINI - becco

- capra

SUINI - verro

- scrofa o roia

EQUINI - puledra (sopra i 18 mesi)

- redo (sopra i 18 mesi)

- stallone (approvato a sensi di legge)
- cavalla
- cavalla fattrice
- asino
- asina

ANIMALI DA LAVORO: sono quelli che si aggiano o si attaccano ai rotabili od agli strumenti ed alle macchine agricole e quelli che si sottopongono a portare dei carichi sul dorso.

Come tali sono da considerarsi: i buoi, le vacche, i manzi, i cavalli, i muli, i bardotti e gli asini.

ANIMALI DA LATTE: sono le femmine allevate, destinate e capaci di produrre latte e, per quanto riguarda i bovini, si distinguono commercialmente in:

- BOVINI**
- “vacche asciutte” quelle che essendo vicine al parto non danno latte;
 - “vacche fresche” quelle che appena dopo il parto sono nel periodo di massima produzione latte;
 - “vacche giuste” quelle che danno regolarmente latte da tutti i quattro quarti;
 - “vacche false” quelle con uno o più capezzoli che non danno latte.

Le capre sono da considerarsi animali da latte, quando si trovano nel periodo di massima lattazione.

L’asina, la cavalla e la pecora non vengono considerati animali da latte.

ANIMALI DA INGRASSO: sono quelli che vengono destinati ad un periodo più o meno lungo di ingrassamento per essere poi avviati alla macellazione.

Il bestiame da ingrasso è costituito da:

- BOVINI**
- buoi
 - manzi
 - tori

- vacche
- manze
- torelli
- manzetti e manzette (vitelloni)
- vitelli da latte naturale o artificiale (balioti) vitelli slattati (biraci)

- OVINI
- montoni (di età inferiore ad 1 anno)
 - castrati (di età inferiore ad 1 anno)
 - agnelloni (di età inferiore ad 1 anno)
 - pecore
 - agnelli

- CAPRINI
- becchi
 - capre
 - capretti
 - zaveri (becchi castrati)
 - iastre e scuei (capre sterili)

- SUINI
- maialini da latte (lattonzoli)
 - maiali maschi e femmine castrati da giovani (magroni e scavezzi)
 - verri e scrofe castrati o meno a fine carriera;

- EQUINI
- cavalli, asini e muli di entrambi i sessi, generalmente non più atti al lavoro (rozzi, cancheri).

Art. 5 – Termini e condizioni di consegna

Salvo patti speciali, l'animale si consegna immediatamente nel luogo di vendita (alla stalla, mercato, fiera).

Art. 6 – Termini e modi di pagamento

Il pagamento si fa, di regola, all'atto della conclusione del contratto in contanti. Solo per patti speciali il pagamento è a termine. In caso di pagamento dilazionato il compratore deve versare al venditore, all'atto del contratto, un congruo anticipo del prezzo. Nel caso che l'acconto venga dato a titolo di caparra, si intende fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 1386 c.c..

Nella compera a prova, è d'uso che il compratore versi una somma di denaro, da stabilirsi di comune accordo tra le parti, a titolo di cauzione, che verrà restituita se la prova non avrà esito positivo.

Art. 7 – Garanzia

Per garantire genericamente l'animale immune da tutti i vizi occulti che danno luogo all'azione redibitoria o all'azione estimatoria, il venditore usa le seguenti parole o frasi: garantisco l'animale "sano e senza difetti".

Art. 8 – Assenza di esplicita garanzia

Il venditore, anche se non fa esplicita garanzia nei modi consuetudinari previsti dal precedente articolo, è ugualmente tenuto a garantire l'animale immune dai vizi e dai difetti non apparenti che lo rendono non atto all'uso cui esso è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore.

Art. 9 – Vendita senza garanzia

Per escludere ogni garanzia il venditore deve formulare esplicita dichiarazione, preferibilmente resa in presenza del mediatore o di altro testimone e con l'accettazione dell'acquirente, prima di concludere il contratto. Si usa di solito la frase "vendo senza garanzia".

Art. 10 – Garanzia per la gravidanza

Se il venditore dichiara che la bestia è stata coperta il giorno determinato, tale dichiarazione non costituisce garanzia per la gravidanza.

La dichiarazione resa dal venditore, in termini dialettali, che la bovina "ha fuori il tempo" con l'indicazione di un determinato giorno, vuole significare che alla data indicata scadono i nove mesi dal giorno della fecondazione; in tale caso il ritardo del parto oltre i 45 giorni dopo tale data, dà

diritto al compratore di essere indennizzato delle spese di mantenimento della bovina, per i giorni decorrenti dalla scadenza di questo ultimo termine, salvi i maggiori eventuali danni.

Quando il venditore garantisce la scadenza del parto entro un termine preciso, la garanzia decorre da quel giorno e qualsiasi ritardo dà luogo ad indennizzo, per il mantenimento della bovina oltre tale data, salvo i maggiori eventuali danni.

Art. 11 – Garanzie per tori e torelli venduti a scopo di monta

Per i tori e torelli oltre l'anno, venduti a scopo di monta e che abbiano superato la visita di approvazione, si sottintende la garanzia per l'abilità al salto ed alla fecondazione. Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dalla conclusione del contratto.

Art. 12 – Garanzie per maschi bovini venduti a scopo di monta

È consuetudine pure commerciare, a scopo di monta, maschi bovini interi approvati dall'apposita Commissione zootecnica anche se di età inferiore all'anno (di regola di età dagli 8 ai 12 mesi).

Anche per questi bovini si sottintende la garanzia per l'abilità al salto ed alla fecondazione.

Eventuali proteste devono essere sollevate nel termine di 45 giorni dal compimento dell'anno.

Art. 13 – Vizi che danno luogo ad azione redibitoria

Sono considerati vizi o difetti che rendono l'animale inidoneo all'uso cui è destinato o che ne diminuiscono notevolmente il valore e si presumono preesistenti al contratto, in quanto constatati nel periodo previsto per ciascun vizio, e danno quindi luogo all'azione redibitoria o all'azione estimatoria, i seguenti:

- il ticchio volante o aerofagico (bovini, equini), tic o battilingua o battel o lingua serpentina (bovini), ticchio d'appoggio (equini), tiro in aria (equini), mal del tiro (equini) – (14 giorni);
- per gli equini: la bolsaggine, bolsedine, fiato grosso, asma essenziale o bronchiale o cardiaca, enfisema polmonare, contraccollo – (14 giorni);
- per gli equini: l'oftalmite periodica (flussione periodica, mal della luna, flussione lunatica, cecità lunatica) – (40 giorni)
- per gli equini: il capostorno (idrocefalo cronico, balordone, vertigine cerebrale) – (14 giorni);

- il prolasso abituale uterovaginale (smadreggiare, mostrare la madre o il pomo o la matrice) nelle bovine non pregne, oppure entro i primi sette mesi di gravidanza. Lo stesso prolasso costituisce vizio nel periodo dall'ottavo mese al parto, qualora lo stesso non sia spontaneamente riducibile – (10 giorni);
- l'obliterazione (chiusura) congenita di uno o più capezzoli nelle primipare gravide dopo il settimo mese (manze pronte) e l'obliterazione o stenosi di uno o più capezzoli nelle altre vacche gravide dopo l'ottavo mese (vacche pregne asciutte) – (8 giorni dopo il parto);
- vizi d'animo per gli equini: ombrosità, paura, scalciar, zampar, ovvero gettare addosso le gambe davanti, mordere, cessar ovvero rinculare – (8 giorni);
- vizi d'animo per i bovini: cozzare, scalzar ovvero tirar calci – (8 giorni);
- vizio di non lasciarsi mungere (bovine) – (8 giorni);
- ninfomania (vacca torizza) – (8 giorni);
- epilessia (bovini ed equini) – (14 giorni).

Art. 14 – Altri vizi

Qualsiasi altro vizio o difetto o forma morbosa, con carattere di non apparenza e gravità tale da compromettere in tutto o in parte l'uso ordinario al quale è destinato l'animale, e preesistente al contratto, può formare oggetto a seconda del caso, di azione redibitoria o di azione estimatoria – (14 giorni).

Art. 15 – Denuncia dei vizi

La denuncia del vizio va fatta entro tre giorni dal momento in cui si è manifestato. Se tuttavia esso si manifesta oltre il termine stabilito dagli artt. 13 e 14 aumentato di tre giorni, nessun diritto spetta al compratore.

Nella denuncia deve essere indicato il genere del vizio e il tempo nel quale si è manifestato. A corredo della denuncia stessa può essere allegato il certificato veterinario.

Art. 16 – Trattamento dell'animale a seguito di denuncia

Denunciato il vizio, il compratore non può assoggettare a lavoro l'animale in contestazione, né metterlo in commercio, né disporre altrimenti dello stesso, sotto pena di decadenza dell'azione

redibitoria ed estimatoria, ma deve tenere l'animale in suo possesso e trattarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 17 – Verifica dei vizi

Ricevuta la denuncia del vizio, il venditore è tenuto a provvedere agli opportuni accertamenti per mezzo del veterinario di sua fiducia, con l'intervento del veterinario di fiducia dell'acquirente, entro otto giorni dal ricevimento della denuncia stessa. In mancanza si ritiene che egli riconosca l'esistenza del vizio.

Art. 18 – Perizia

Se il referto veterinario promosso dal venditore è negativo, i contraenti possono assoggettare l'animale, di comune accordo ed a spese di chi avrà torto, ad una perizia decisiva.

Art. 19 – Malattie infettive degli animali

Salve le norme particolari applicabili nelle zone di risanamento contro la tubercolosi bovina e le brucellosi, le predette malattie vanno denunciate nel termine di 10 giorni dall'acquisto, e la prova va data mediante certificato del veterinario del Servizio Veterinario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, competente per territorio, previa prova della tubercolina (per la tubercolosi) o del sangue (per le brucellosi).

La presenza di tali malattie dà diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Denuncia obbligatoria

Per ogni altra malattia infettiva o parassitaria degli animali, la cui denuncia è obbligatoria ai sensi delle leggi sulla polizia veterinaria, il contratto di compravendita è nullo, qualora si dimostri che il contagio e la malattia sono preesistenti al contratto.

Art. 21 – Casi di malattia acuta e di morte

Se l'animale in contestazione, per l'esistenza di un vizio o difetto, si ammala di malattia acuta, indipendentemente dal vizio per cui è in corso azione redibitoria o azione estimatoria, il compratore deve avvertire immediatamente il venditore e prestare le necessarie cure.

Le spese di cura sono sostenute a metà tra il venditore e il compratore, salvo accertamento di responsabilità o accordo diverso. Se la malattia, manifestatasi nel tempo della garanzia, deriva da negligenza del compratore, questi ne subisce il danno.

Art. 22 – Morte durante il periodo di garanzia

Se l'animale muore durante il periodo della garanzia, in conseguenza di vizi o difetti o di malattie preesistenti alla consegna, il danno è del venditore; quando invece sia provato che le cause della morte non preesistevano alla vendita o furono accidentali, il danno è del compratore.

Se è incerto il momento dell'inizio della malattia, i contraenti dividono il danno fra loro in parti eguali.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto, il compratore è obbligato a ricondurre l'animale, a spese del venditore, nel luogo ove è stato stipulato il contratto od in altro stabilito di comune accordo con il venditore.

Art. 24 – Azione redibitoria

Le azioni redibitorie e le azioni estimatorie vengono promosse con citazione nel termine di 42 giorni dalla denuncia de vizio, a pena di decadenza.

Art. 25 – Bovini da macello - contratto -

Oggetto del contratto sono gli animali da macello, cioè quelli destinati alla macellazione nelle condizioni in cui si trovano, per il consumo alimentare delle carni.

Al momento della contrattazione il venditore dice se intende vendere da vita o a macello; in mancanza di specificazione o nei casi dubbi la bestia si intende venduta da vita.

Art. 26 – Peso

Gli animali da macello si contrattano a peso vivo oppure a peso morto.

Art. 27 – Peso vivo

Il peso vivo viene rilevato all'atto del contratto.

Nelle vendite a peso vivo si deduce dal peso la percentuale stabilita di comune accordo nel contratto. Nelle contrattazioni di vitelli, in quei luoghi in cui viene detratta una percentuale dal peso vivo, ai fini della determinazione del prezzo (es. Trento – Pergine – Valle dei Mocheni, ecc.) detta percentuale è del 20%.

Art. 28 – Peso morto

Il peso morto viene rilevato in tempo diverso e in maniera differente a seconda della specie e dell'età dell'animale:

- Il peso morto dei bovini grossi da macello è costituito solo dai cosiddetti “quattro quarti”. Il peso dei quattro quarti è dato dall'intero corpo dell'animale, esclusi il sangue, la pelle, la testa senza alcuna vertebra, gli arti anteriori dal ginocchio in giù, gli arti posteriori dal garretto in giù, la coda tagliata alla base (radice), le viscere che comprendono: l'apparato digerente, il fegato, la milza, il cuore, i polmoni, il diaframma (pariana), i reni (rognoni o argnoni) col grasso che li circonda e tutto l'apparato genito – urinario, le budella col grasso che le circonda, il reticello (redesin); nelle vacche si esclude anche il sacco mammario.

Tutte queste parti, (quinto quarto) si intendono perciò comprese nel prezzo di acquisto.

Se l'animale viene pesato subito dopo la macellazione, quando cioè è ancora caldo e comunque non oltre un'ora circa, l'acquirente ha diritto di un abbuono del 2% sul peso complessivo dei quarti; se la pesatura segue dopo la prima ora ma entro le dodici ore dalla macellazione, l'abbuono è dell'1%; nessun abbuono spetta dopo le dodici ore.

- La pesatura dei vitelli macellati deve essere fatta in giornata, cioè entro dodici ore dalla macellazione. Se vengono pesati subito dopo la macellazione, come avviene di solito nella stagione calda, si detrae un chilogrammo per ogni vitello che pesi meno di 50 kg; si diffalca 1,500 kg per ogni vitello che superi i 50 kg di peso sino a 100 kg e 2 kg sopra i 100 kg; se vengono pesati tre ore dopo la macellazione non si fa nessun diffalco.
- Il peso morto dei vitelli “sottopelle” è dato dal peso dell'animale compresa la pelle, le quattro gambe intere con le unghie, la coda, nonché la testa con la lingua e tutte le interiora

da frittura. Viene dedotto solamente l'apparato digerente col grasso delle budella, la milza, il reticello (redesin), la vescica, il fiele, quel poco di grasso che circonda il foro anale.

- Si usa anche la vendita di vitelli a peso morto, cosiddetti "quadrati", nella quale il peso è costituito dai "quattro quarti" come per i bovini grossi da macello di cui a punto a), senza escludere però la coda ed i reni col grasso che li circonda. Anche in tal caso il "quinto quarto" si intende compreso nel prezzo di acquisto.
- La pesatura degli ovini e dei caprini adulti si fa subito dopo la macellazione, detraendo al peso morto ½ kg per capo. Il peso morto degli ovini e dei caprini adulti è dato dal peso del corpo comprese le quattro gambe intere con le unghie, la testa, la coda e le interiora da frittura. Sono dedotti l'apparato digerente, la pelle, la milza, il diaframma e le vescica, gli organi genitali ed il sacco mammario delle femmine, che restano a favore dell'acquirente.
- I capretti e gli agnelli si pesano pure subito dopo la macellazione, diffalcando ¼ di kg per capo del peso morto. Il peso morto comprende tutte le stesse parti indicate per gli ovini ed i caprini adulti, più la pelle.
- La pesatura dei suini si fa subito dopo la macellazione, detraendo dal peso morto 1 kg per capo fino al peso di 50 kg; 1½ kg da 50 a 100 kg; 2 kg sopra i 100 kg.
- Il peso morto dei suini è dato dal corpo dell'animale compresa la testa, la pelle, le quattro gambe intere con le unghie sguosciate e la coda. Sono esclusi: il sangue, la lingua senza sottogola, lo scannatore, lo stomaco, le budella, la vescica e tutte le interiora da frittura col relativo grasso, compresa pure la milza e il diaframma (pariana), che restano a favore dell'acquirenti.
- Per determinare il peso morto degli equini si procede generalmente come per i bovini di cui al punto a), eccetto per il peso dei reni con il grasso di copertura (rognonata) che non vengono asportati.

Art. 29 – Macellazione

I diritti di macello sono a carico del compratore.

Le spese di macellazione sono a carico del venditore o del compratore, a seconda che l'animale sia venduto morto o vivo. I diritti di pesatura sono sempre a carico del venditore.

Art. 30 – Garanzia

Gli animali da macello si intendono sempre garantiti immuni da ogni malattia o difetto che ne limiti l'utilizzazione della carne, cioè "sani da macello". Se è riscontrata in loro qualche malattia dopo macellati, il compratore ha diritto di azione estimatoria. Se le carni sono completamente incommestibili il venditore deve rimborsare l'intera somma versata.

Il compratore deve avvisare il venditore con mezzo rapido e certo e comunque non oltre le 24 ore dalla macellazione, del constatato difetto e conservare la bestia in pelle o quanto meno con la pelle attaccata per un lembo.

In caso di assoluta necessità di conservare in frigorifero la carcassa dell'animale contestato, la pelle si deve levare in presenza del veterinario ispettore delle carni, che redige apposito verbale e di due testimoni, che firmano il verbale stesso.

Nella consegna a termine degli animali da macello è obbligatoria la garanzia di consegnarli nelle identiche condizioni di sanità in cui si trovava alla conclusione del contratto ed in stato di nutrizione non diminuita.

Salvo le disposizioni di leggi speciali, per escludere ogni garanzia si usa la frase, preferibilmente in presenza del mediatore o di altro testimoniaio, "non rispondo fuori dalla mia stalla" o simili; in tale caso il venditore non è responsabile del danno causato dalla distruzione forzata, parziale o totale della carne.

Art. 31 – Vizi d'animo

In ogni caso, nella vendita di animali vivi da macello, il venditore, per esimersi da qualsiasi responsabilità di danni anche verso terzi, deve denunciare al compratore i seguenti vizi d'animo:

- cornare (dar di cozzo, cozzare) ad eccezione che per i tori;
- mordere e zampare (per i cavalli).

Art. 32 – Azione estimatoria e di nullità

Le azioni estimatoria e di nullità vengono promosse con citazioni nel termine di 42 giorni dalla denuncia del vizio, a pena di decadenza.

Art. 33 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di bestiame vivo e morto è dell'1% per parte sul prezzo pattuito.

Art. 34 – Clausola “franco di mediazione”

Nella mediazione di bestiame la clausola “franco di mediazione” o altra equipollente (“netta”, “pulita”), espressa dal venditore prima della conclusione del contratto, vale ad accollare al solo compratore l'intera provvigione del mediatore.

e) ANIMALI DA CORTILE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 2 – PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

a) FRUMENTO

b) GRANOTURCO

c) RISO

d) CEREALI MINORI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di cereali è dell'1% del prezzo per parte.

e) PATATE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

f) ORTAGGI

Art. 1 – Modalità di vendita di ortaggi

Nel settore degli ortaggi i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguenti modalità:

- Aglio a testa
- Alloro a mazzetto
- Aromi misti confezionati a mazzo
- Carciofi a pezzo
- Mame a pezzo
- Prezemolo a mazzi
- Rapanelli rossi a mazzo
- Rapanelli bianchi a mazzo
- Rosmarino a mazzetto
- Salvia a mazzetto

Art. 2 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di legumi secchi è dell'1% del prezzo per parte.

g) UVA E MOSTO

Art. 1 – Contratto di vendita

Le vendite di uve per vinificazione hanno sempre per oggetto "uva mercantile".

Con l'espressione uva mercantile si intende quella giunta a maturazione sana, uniforme, perfetta e, all'atto della consegna, asciutta e con la gradazione minima fissata dall'Unione Europea per le uve da vini da tavola.

Qualora persistenti avverse condizioni atmosferiche imponessero l'esecuzione della vendemmia e la conseguente consegna del prodotto bagnato o deteriorato, fermo restando l'impegno di acquisto, il compratore ha diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo delle uve così consegnate.

Art. 2 – Vendita di “graspato” o di “diraspato”

La vendita di “graspato” è vendita di uva pigiata completa di tutte le sue parti.

La vendita di “diraspato” (garollato) è vendita di uva pigiata, priva di raspo.

Art. 3 – Grado zuccherino

Il grado zuccherino viene determinato dall'acquirente con il mostimetro Babo all'arrivo del prodotto sul luogo di consegna alla presenza del venditore e tenendo conto della temperatura del mosto, oppure con il rifrattometro, nonché espresso in gradi Brix.

Art. 4 – Mosto

Per “mosto” si intende il prodotto dell'uva privo di buccia, vinacciolo e raspo, non ancora fermentato e comunque contenente alcool svolto in percentuale non superiore allo 0,5 del volume.

Per “mosto muto” si intende quello del quale è stata impedita la fermentazione con i mezzi consentiti dalla legge. Nelle vendite di tale mosto, che deve essere privo della feccia grossa, non viene pagato l'eventuale alcool svolto.

I mosti si contrattano a quintale o ad ettolitro con l'indicazione della varietà delle uve e della loro origine per quelli destinati a vini da tavola, con l'eventuale denominazione d'origine dichiarata per le uve d.o.c., nonché l'eventuale indicazione geografica per le uve i.g.t. È uso contrattare anche il mosto “concentrato” in gradi Beaumè/quintale o in gradi Brix.

Nell'ipotesi di vendite nelle quali il prezzo sia pattuito in relazione al grado zuccherino, va tenuto conto anche della parte di zucchero eventualmente già trasformato in alcool.

Per eventuali contestazioni sulla gradazione e sul peso specifico è uso tener conto del parere dei laboratori della Fondazione E. Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige o dell’Unione Italiana Vini.

Art. 5 – Tolleranza

Nei contratti per la compravendita di uve e mosto a quantità fissata, è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più od in meno.

Nei contratti di compravendita della produzione totale di uva, il venditore è tenuto alla consegna di tutto il quantitativo prodotto nella zona convenuta.

Art. 6 – La clausola “circa”

Nelle vendite di uve e mosto con la clausola “circa”, relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più o in meno del 10%.

Art. 7 – Gradazione zuccherina

Se il prezzo del mosto è stabilito a grado alcolico complessivo (svolto e da svolgere), la gradazione zuccherina deve essere determinata per via chimica e l’eventuale alcool svolto per distillazione.

Tali determinazioni si affidano al Laboratorio Chimico della Fondazione E. Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige o all’Unione Italiana Vini.

Art. 8 – Garanzia di percentuale minima

Se la vendita di mosti è fatta con l’espressa garanzia di una determinata percentuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.

Art. 9 – Date della vendemmia

Le date della vendemmia vengono fissate nelle singole zone di produzione, in coincidenza con il periodo ottimale di maturazione delle uve, in base alle convenzioni vendemmiali, ove esistano. Diversamente la vendemmia avviene, su accordo delle parti, nel periodo generale della stessa.

Art. 10 – Spese della pesatura

Le spese della pesatura alla “pesa pubblica” sono a carico del venditore.

Quando la consegna è fatta in campagna, le spese di trasporto sono a carico del compratore. Per merce da consegnarsi su mezzo di trasporto a domicilio del compratore, le spese di trasporto sono sostenute dal venditore.

Art. 11 – Clausola “franco partenza”

Con la clausola “franco partenza” si intende merce posta sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore nel luogo indicato dal venditore.

Art. 12 – Spese di analisi

Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate.

Art. 13 – Consegna

La consegna in campagna viene effettuata sul mezzo di trasporto del compratore, sulla strada camionabile più vicina al fondo ed in recipienti forniti dal compratore. Quando più partite sono caricate sullo stesso mezzo di trasporto il luogo può essere quello della pesa pubblica.

Quando la consegna avviene nello stabilimento del compratore od in altro luogo prestabilito, il trasporto è effettuato a cura e con mezzi del venditore, che provvede allo scarico del prodotto in vasche e altri recipienti messi a disposizione dal compratore sul luogo stesso della consegna.

Art. 14 – Restituzione recipienti

Per la consegna in campagna nel caso in cui i recipienti siano forniti dal venditore, al compratore incombe l’obbligo della restituzione appena ricevuto il prodotto.

La resa dei recipienti è a carico del compratore se il prodotto è contrattato “franco partenza”, è invece a carico del venditore se è contrattato “franco arrivo”.

Art. 15 – “Franco partenza” e “franco arrivo”

Per consegne “franco partenza”, le eventuali perdite e cali durante il trasporto sono a carico del compratore.

Per i contratti “franco arrivo” sono a carico del venditore.

Art. 16 – Garanzia e risoluzione del contratto

Il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto se l’uva ha fermentato o se è mescolata in misura notevole con uve diverse da quelle contrattate, purchè il fatto non sia imputabile a colpa del compratore; se trattasi di partite comprendenti diverse varietà di uve, queste vanno tenute separate.

Art. 17 – Contestazioni

Il prodotto mescolato con altro, da parte del compratore, si intende accettato e non consente contestazioni sulla qualità.

Per il prodotto contrattato “posto in cantina del compratore” le contestazioni vanno elevate all’atto del ricevimento in cantina.

Art. 18 – Pagamento

Il pagamento delle uve o del graspato nelle vendite a prezzo finito, viene effettuato per la metà a San Martino (11 novembre) ed il saldo alla Ceriola (2 febbraio), quando non specificato diversamente.

Nei contratti a riferimento il prezzo viene stabilito in uno dei seguenti modi:

- in base al prezzo medio pagato per ciascuna qualità e gradazione dalle Cantine Sociali della zona di origine del prodotto, ove esistano;
- in base ai prezzi stabiliti dalla Commissione paritetica presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (mercato a prezzo aperto);
- media tra i due prezzi di riferimento.

In mancanza di indicazioni nel modo di determinazione del prezzo nelle vendite a riferimento, vale quello di cui al punto b).

Il pagamento del prezzo avviene nel primo caso all'epoca dei pagamenti effettuati dalla Cantina Sociale del luogo di produzione e nel secondo caso all'epoca stabilita dalla convenzione della Commissione paritetica presso la Camera di Commercio I.A.A.

Art. 19 – Caparra

Nel caso di versamento di una somma espressamente fatta a titolo di caparra, questo si intende avere gli effetti di cui all'art. 1386 c.c. (caparra penitenziale).

Art. 20 – Provvigione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di uve e raspati è dell'1,50% del prezzo da parte del venditore e dello 0,75% del prezzo da parte del compratore.

La provvigione per la compravendita di mosto muto, di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato è dell'1% del prezzo a carico del venditore e dello 0,50% a carico del compratore.

h) OLIVE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

i) AGRUMI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi

l) FRUTTA FRESCA

Art. 1 – Vendite fra produttore e commerciante

Le vendite fra produttore e commerciante avvengono in tre maniere: a prezzo predeterminato, sulla fiducia e all'asta.

Art.2 – Vendite a prezzo predeterminato

Rientrano nei contratti a prezzo predeterminato:

- le vendite a partita
- le vendite a quantitativo indicato
- le vendite a peso

Art. 3 – “Vendita a partita”

Costituisce oggetto di vendita a partita, l’acquisto di determinate produzioni aziendali con la specificazione delle località di provenienza.

Normalmente le contrattazioni a partita della frutta avvengono con la visita della stessa “sull’albero” da parte del compratore.

Art. 4 – “Contratti a partita”

I contratti a partita impegnano l’acquirente a ritirare ed il venditore a consegnare l’intera produzione, oggetto della partita, salvo quanto previsto all’art. 6.

Art. 5 – Mantenimento e cura della produzione

Se non è diversamente pattuito, il venditore, per tutto il periodo intercorrente fra la data della vendita e quella della consegna, deve provvedere a tutti i lavori necessari inerenti al mantenimento ed alla cura della produzione.

Art. 6 – Rifiuto nei contratti a partita

Nei contratti a partita, l’epoca della raccolta della frutta viene fissata di comune accordo tra le parti e la raccolta viene eseguita dal venditore. L’acquirente può rifiutarsi di accettare i frutti rotti, caduti e mal raccolti, quelli infestati dalla cocciniglia San Josè, quelli attaccati dalla ticchiolatura e da altre malattie in quanto tali danni siano insorti dopo la conclusione del contratto, nonché mele, pere, ciliege, prugne e susine senza picciolo.

Le ciliegie, le prugne e le susine vengono raccolte e fornite allo stato asciutto.

Art. 7 – Accettazione senza riserva

Se la merce, al momento della consegna, viene accettata senza riserva, il compratore non ha più il diritto di far valere i vizi della merce, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili.

Art 8 – Quantitativo indicato

La vendita a quantitativo indicato ha per oggetto partite di frutta precedentemente determinate nella varietà e nella quantità. Anche per tale tipo di vendita valgono gli usi di cui agli articoli precedenti.

Art.9 – Vendite a quantitativo indicato

Per le vendite a quantitativo indicato, il produttore può consegnare fino al 10% in più o in meno del quantitativo pattuito; in tal caso il produttore è obbligato a consegnare il quantitativo minimo, mentre il compratore è obbligato a ritirare il quantitativo massimo.

Eventuali eccedenze che superino la tolleranza del 10% vengono consegnate dal venditore al compratore e se non vengono fatte reciproche riserve vengono pagate al prezzo già pattuito fra le parti.

Art. 10 – Vendite a peso

Le vendite a peso della frutta avvengono a seguito della visione della stessa sull'aia o nel magazzino.

Art. 11 – Vendita sulla fiducia

Nella vendita sulla fiducia, o in conto commissione, il produttore si impegna a fornire al compratore tutta la parte della frutta proveniente da una o più determinate proprietà al prezzo che verrà determinato a fine campagna, da conteggiarsi in base ai prezzi medi realizzati nella zona, nell'annata commerciale, nelle vendite all'ingrosso o all'esportazione.

Art. 12 – Modalità di fornitura nella vendita sulla fiducia

Nella vendita sulla fiducia la merce viene fornita al compratore secondo le norme dei precedenti artt. 5, 6, 7.

Art. 13 – Pagamento acconti

Nella vendita sulla fiducia, l'acquirente, in mancanza di patti contrari, paga al produttore degli acconti sulla merce fornita, secondo l'andamento del mercato e le vendite effettuate.

Art. 14 – Liquidazione finale e saldo

Nella vendita sulla fiducia, la liquidazione finale ed il pagamento del saldo per la fornitura della merce avvengono a fine campagna di vendita del relativo prodotto.

Art 15 – Vendite all'asta

Le vendite all'asta sono regolate di volta in volta dalle condizioni d'asta preventivamente fissate dal venditore.

Art 16 – Vendite fra commerciante e commerciante

Valgono in questo caso le norme dell'ICE o le disposizioni di legge per il mercato interno a seconda che si tratti di merce destinata all'esportazione od al collocamento sul mercato interno.

Art. 17 – Modalità

La vendita deve avvenire a peso netto; l'imballaggio, fornito dal venditore, viene conteggiato secondo le norme di legge.

Nelle vendite franco stazione partenza le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente; lo stesso avviene per le spese del ghiaccio per i trasporti fatti in vagoni frigoriferi.

Art. 18 – Consegna della merce

La consegna della merce avviene franco mezzo di trasporto o franco vagone stazione di partenza o franco confine o destino. Nel caso di vendita franco confine o destino, il rischio e le spese sono a carico del venditore. Negli altri casi il rischio e le spese sono a carico dell'acquirente.

Il calo tollerato fra la partenza e l'arrivo è del 2% per merce imballata e del 3% per merce alla rinfusa.

Art. 19 – Vendita di uve da tavola

La vendita di uve da tavola si riferisce ad uva mercantile, cioè uva giunta a maturazione, asciutta, sana, esente da malattie o da marciume.

Alla selezione dell'uva provvedono il compratore o un suo rappresentante, oppure anche il mediatore.

Art. 20 – Tolleranza

Nei contratti di uva a quantità fissa è tollerata una differenza di fornitura del 10% in più o in meno.

Art. 21 – Spese per la pesa

Le spese per la pesa sono a carico del compratore. Sono invece a carico del venditore le spese per il trasporto dell'uva alla pesa.

Art. 22 – Pagamento prezzo

Il prezzo viene pagato all'atto della consegna del prodotto, cioè dopo la pesa di questo ("peso e paga").

Nel caso di consegna frazionata il saldo avviene al termine dell'ultima consegna.

Art. 23 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di prodotti ortofrutticoli e uve da tavola è la seguente:

- Euro 0,008 al kg per parte nella compravendita da produttore a commerciante;
- Euro 0,008 al kg per parte nella compravendita da commerciante o consorzio a commerciante;
- nelle vendite ad acquirente straniero il venditore italiano versa al mediatore un compenso del 3% della fattura.

Art.24 – Modalità di vendita di frutta fresca

Nel settore della frutta fresca i prodotti sottoelencati sono venduti con le seguenti modalità:

- Fragole a cestino
- Lamponi a cestino
- Mirtilli a cestino
- More a cestino
- Ribes a cestino

M) FRUTTA SECCA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di paglia e fieno è di 0,10 € al q.le per parte.

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

P) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

R) DROGHE E SPEZIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 3 – PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) LEGNA DA ARDERE

Art. 1 – Legna da ardere

La legna da ardere viene distinta comunemente nelle seguenti categorie:

- legna dura o forte: faggio, querce in genere, carpini, gelso, frassino, olmo, betulla, acacia (robinia), aceri e alberi fruttiferi in genere;
- legna dolce o tenera: ontani, tigli, salici, pioppi e tutte le resinose escluso il larice.

La legna di castagno, di larice e di pino mugo viene trattata generalmente a parte:

- fasciname e ramaglie;
- cascami di segheria.

Art. 2 – Unità di misura

La legna da ardere in genere viene trattata a metro stero o a peso; il fasciname a numero od a peso.

La legna da ardere in squarti e in tondelli ha un diametro minimo di cm 4 in punta.

Il materiale al di sotto di tali dimensioni passa alla ramaglia o nel fasciname.

Usualmente le cataste di legna da ardere sono composte di tondelli e di squarti di 1 metro di lunghezza. Nella legna fresca le cataste devono presentare una sopramisura del 5% dell'altezza.

Dalla legna da ardere è escluso il marcio tenero.

La legna soffocata (sobbollita) è esclusa dall'assortimento normale, quando superi il 10% della massa.

Art. 3 – Volume

Il contenuto medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde, per la legna da ardere in squarti e tondelli, alle seguenti cifre:

- di essenza dura o forte: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,7;
- di essenza dolce o tenera: 1 metro stero è uguale a metri cubi 0,7.

Art. 4 – Mediazione

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legna da ardere è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

b) CARBONE VEGETALE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) LEGNAME GREZZO

I. – TONDAME

Art. 1 – Forma del contratto

La forma del contratto può essere verbale oppure scritta. In genere tra produttore e commerciante è preferita la forma scritta; tra commerciante e consumatore la forma verbale.

Art. 2 – Perfezionamento del contratto

Il contratto, se stipulato per iscritto, si perfeziona quando sono scambiate lettere di accettazione o di conferma, oppure doppi di commissione firmati senza riserva.

Nel caso di offerta “salvo il venduto” o “salvo approvazione da parte della ditta” od altre clausole analoghe, l’offerta diventa definitiva solo quando l’acquirente abbia accettato l’offerta o il venditore confermata l’accettazione.

Tale accettazione e conferma sono valide se espresse entro un congruo termine.

Art. 3 – Provenienza del legname

Esiste in Provincia la consuetudine di precisare nel contratto di vendita di qualità pregiate, la provenienza del legname.

Per la provenienza del legname si intende la zona forestale di produzione.

Quando la provenienza del legname non è espressamente pattuita, il legname contrattato può essere fornito da qualunque zona forestale.

Quando invece è indicata la provenienza, il legname fornito deve essere originario della zona forestale indicata.

Art. 4 – Unità di misura

In mancanza di diversa precisazione, il legname si intende sempre contrattato a metro cubo.

Art. 5 – Accertamento del peso

Anche se il legname è contrattato per consegna a destino, nelle contrattazioni a peso vale il peso accertato in partenza dalla ferrovia o, in caso di trasporto con altri mezzi, dalla pesa pubblica del luogo di partenza.

Art. 6 – Clausola “circa”

Il venditore è tenuto a consegnare l’esatto quantitativo di legname pattuito.

Quando il quantitativo è stato indicato con la clausola “circa”, il venditore può consegnare fino ad un massimo del 10% in più o in meno.

La clausola “circa” non è compatibile con le ordinazioni su distinte di misure obbligate.

Quanto sopra vale per il legname segato o squadrato o comunque sottoposto ad una prima lavorazione.

Art. 7 – Legname allo stato rotondo

Per il legname allo stato rotondo, qualora venga venduto con riferimento al verbale di assegnazione dell'Autorità Forestale, si intende oggetto della vendita tutta la massa legnosa da opera ricavata.

Nel caso non si faccia riferimento al verbale di assegnazione per il legname allo stato rotondo vale la percentuale dal 10% al 15% in più o in meno.

Art. 8 – Clausola “da... a...”

Se la quantità contrattata viene indicata indeterminata “da...a ...”, il venditore è obbligato a consegnare almeno il quantitativo minimo.

L'acquirente, invece, è obbligato a ritirare il quantitativo massimo indicato.

Per quanto riguarda misure e lunghezze e qualità, nel caso in cui sia prevista la clausola “daa...”, il venditore deve consegnare proporzionalmente tra il minimo e il massimo indicati.

Art. 9 – Determinazione del prezzo

Il prezzo è stabilito:

- a volume per metro cubo, per il legname rotondo e segato;
- a metro quadrato sulla superficie greggia e tenendo conto dello spessore greggio, per le tavole piallate con battuta ed incastro (uso bastimento) e con battuta e tondino (perline);
- a metro quadrato di superficie netta per i parquets lavorati;
- a peso per quintale o metro stero per il cortame, gli scarti, la corteccia, la segatura, il cippato, il legname da cartiera, la legna da ardere;
- a metro quadrato o metro cubo i compensati, controplaccati, paniforti e truciolari;
- a metro quadrato i pannelli di fibre legnose pressate da 2 a 8 mm (masonite, faesite, ecc.);
- a metro quadrato o a foglio le impiallacciatore.

Art. 10 – Listino dei prezzi

I prezzi di listino sono indicativi e non vincolanti fino al perfezionamento del contratto e si intendono riferiti unicamente a legnami di commercio, di dimensioni normali.

Art. 11 – Prezzo per quantità diverse dalle convenute

Quando è consentita una tolleranza percentuale nei quantitativi della merce, il prezzo da corrispondersi dal compratore va commisurato alle effettive quantità consegnate, fermo restando il prezzo unitario convenuto.

Art. 12 – Spedizione

Con il termine “spedizione” si intende il carico e l’affidamento della merce al vettore.

Art. 13 – Consegna

Con il termine “consegna” si intende l’affidamento della merce all’acquirente o chi per esso, che la accetta.

Art. 14 – Clausola relativa alla consegna e spedizione

Quando la vendita viene stipulata con la clausola a “spedizione pronta” o “a consegna pronta”, si intende che la merce deve essere spedita o consegnata nel termine di 15 giorni dal perfezionamento del contratto .

Art. 15 – Forza maggiore

Il contraente che non può consegnare o ritirare in termine la merce per causa di forza maggiore, deve darne immediato avviso all’altro contraente, specificando la natura dell’impedimento.

La forza maggiore elimina l’inadempienza contrattuale.

Possono costituire in materia casi di forza maggiore, la scarsità di neve o l’eccessivo innevamento ed il gelo, che impediscano l’esbosco del legname, quando l’oggetto del contratto si riferisce ad una zona determinata.

Art. 16 – Caricamento della merce

Al caricamento del legname segato su mezzo di trasporto convenuto provvede il venditore a proprie spese, anche se la merce deve essere ritirata a cura del compratore.

Art. 17 - Porto assegnato

Salvo patto contrario, le spedizioni per ferrovia od altro mezzo vengono effettuate in porto assegnato, anche se la vendita è pattuita franco destino, salvo in quest'ultimo caso, accredito della spesa di trasporto.

Art.18 – Svincolo e scaricamento

Il compratore è in ogni caso tenuto a provvedere allo svincolo, scarico e ricovero della merce speditagli, versando al vettore l'importo a lui dovuto, sotto pena di rispondere delle spese di sosta e dei danni a questa conseguenti. Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo per il compratore.

Art. 19 – Spese di trasporto

- Se la vendita è fatta “franco deposito”, “franco magazzino”, “franco stabilimento del venditore”, il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabilimento del venditore che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Qualora si tratti di tonname venduto franco strada camionabile, il carico viene effettuato a cura e spese dell'acquirente;
- se la vendita è fatta “franco vagone stazione di carico”, “franco stazione di partenza” o “franco stazione di ...”, il venditore deve caricare la merce sul vagone nella relativa stazione e confezionare il carico in conformità alle prescrizioni delle ferrovie, mentre le spese di trasporto ed ulteriori (ritiro,scarico, soste, ecc) sono a carico del compratore;
- se la vendita è fatta “franco destino”, “franco stazione destino”, il venditore deve consegnare la merce sul vagone nella relativa stazione o luogo fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc) sono a carico del compratore;
- se la vendita è fatta “franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposito del compratore”, il venditore deve ivi consegnare la merce, mentre il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese;

- se i trasporti vengono effettuati con automezzi, valgono le stesse norme che regolano i trasporti per ferrovia.

Art. 20 – Reclami contro il vettore

Se i rischi del trasporto sono a carico del compratore, ma le spese di trasporto sono state pagate dal venditore, questi è tenuto a fornirgli i documenti necessari per l'esercizio dei suoi eventuali diritti.

Se il rischio del trasporto è a carico del venditore, il compratore è tenuto a fargli pervenire, a richiesta, insieme a tutti gli altri documenti necessari per l'esercizio dell'azione nei confronti del vettore, anche una dichiarazione di cessione di tutti i diritti verso il vettore medesimo.

In difetto il compratore sarà responsabile dei relativi danni.

Art. 21 – Clausola “da collaudare” o “merce collaudata”

La clausola “merce da collaudare” significa che la merce è da sottoporre a verifica per assortimento, qualità, lavorazione ed eventualmente a marcatura.

La clausola “merce collaudata” significa che la merce è stata accettata dal compratore, per quanto riguarda assortimento, qualità, quantità e lavorazione.

La bollatura, la marcatura o numerazione a colore, a martello o con raschietto, viene fatta dal compratore o da chi per esso, contemporaneamente alla misurazione; le stesse costituiscono il collaudo e la presa in consegna della merce.

Le spese per le operazioni di collaudo e di presa in consegna sono a carico dell'acquirente, nel caso di legname rotondo; nel caso di legname segato, resta a carico dell'acquirente la spesa del solo collaudatore.

Art. 22 – Luoghi e tempi di misurazione del tonname

La misurazione dei tronchi deve avvenire entro 20 giorni dalla data di avviso da parte del venditore che il legname è allestito ed è pronto per la misurazione nel luogo convenuto.

In mancanza di pattuizioni specifiche si intende che la misurazione deve effettuarsi sul letto di caduta o sul piazzale forestale.

La misurazione del tonnage è fatta d'accordo fra le parti contraenti o da persone di loro fiducia.

Art. 23 – Clausola “vista” o “salvo vista”

La clausola “vista” significa che il compratore ha visitato la merce e non ha elevato, né può più elevare, protesto circa la qualità, lavorazione e assortimento della merce; la frase “salvo vista” equivale a quella con riserva di gradimento di cui all'art 1520 c.c.

Il termine di cui al secondo e terzo comma del predetto art. 1520 è di giorni 15.

Art. 24 – Esclusione della garanzia per l'uso

Salvo contrario patto scritto, la merce è venduta senza alcuna garanzia riguardo all'uso cui il compratore abbia dichiarato o intenda destinarla.

Art. 25 – Uso della merce protestata

Il compratore, nel caso in cui soltanto per una parte del carico, bene individuabile, abbia motivo di avanzare reclamo, deve darne avviso al venditore e tenere a disposizione l'intero carico, che è obbligato a custodire razionalmente e da buon commerciante.

Art. 26 – Acconto

Se il compratore all'atto della stipulazione del contratto versa delle somme al venditore senza specificarne il titolo, il versamento si intende fatto come acconto.

Art. 27 – Pagamento del prezzo

Salvo patto contrario, il pagamento viene effettuato alla consegna della merce.

Art. 28 – Luogo di pagamento

Di norma, il pagamento deve essere effettuato al domicilio del venditore.

Art. 29 – Termini di pagamento

I termini di pagamento decorrono dalla data della fattura.

Se il pagamento è pattuito per contanti “vista fattura” o “arrivo merce”, il compratore deve provvedere al pagamento entro dieci giorni dalla data della fattura o dell’arrivo della merce.

In caso di pagamento mediante “cessioni bancabili” il venditore è tenuto a ricevere effetti cambiari con scadenza non superiore a 4 mesi.

Art. 30 – Pagamento nel contratto a consegna ripartita

Nel contratto a consegna ripartita, quando le parti hanno convenuto il pagamento pronta cassa netto alla consegna, il pagamento deve essere effettuato ad ogni singola consegna.

Art. 31 – Classificazione delle resinose

Il legname resinoso si distingue nelle seguenti essenze:

- Abete rosso, peccio (*Picea abies* L.);
- Abete bianco o comune, avezzo (*Abies alba* Mill.);
- Larice (*Larix decidua* Mill.);
- Pino silvestre o comune o selvatico bianco (*Pinus sylvestris* L.);
- Pino cembro, cirmolo, cirno (*Pinus cembra* L.);
- Pino nero (*Pinus nigra* J.);

Art. 32 – Uso generico del termine “abete”

Quando nei contratti viene citato solo il nome generico di “abete”, si intende sia abete rosso che bianco. Volendosi determinare proporzionalmente tra l’una e l’altra specie di abete, o volendosi l’una anziché l’altra, ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto.

Art. 33 – Uso generico del termine “pino”

Quando nei contratti viene citato solo il termine generico di “pino”, si intende esclusivamente pino silvestre.

Art. 34 – Trattamento del legname allo stato rotondo

Il legname allo stato rotondo viene normalmente trattato nei seguenti assortimenti:

- tronchi o topi da sega, oppure bore;
- legname da travatura;
- bottolame o legna scelta;
- sottomisure;
- stangame;
- legname da imballaggio;
- legname da cartiera o da cellulosa;
- tasti;
- punte e scarti;
- assortimento unico.

Il legname da opera di resinose viene normalmente commerciato pulito con corteccia.

Art. 35 – Tronchi da sega

Per tronchi da sega si intendono tronchi di diametro a metà lunghezza non inferiore a cm 18, di lunghezza non inferiore a 4 metri fra le due smussature, con una sopralunghezza – che non viene conteggiata – variabile a seconda delle difficoltà di esbosco e comunque non inferiore a cm 10 complessivi.

Il tondame da sega viene trattato a metro cubo.

Art. 36 – Difetti del tondame da sega normale

Il tondame da sega normale deve essere sano e diritto.

I seguenti difetti, se di lievissima entità, sono ammessi:

- rosatura;
- screpolature longitudinali;
- perforatura da insetti;
- tronchi leggermente contorti;

- leggera cipollatura;
- curvatura.

Altri o più gravi difetti comportano un equo abbuono o tarizzo.

I tronchi per i quali non si addivene ad un accordo sull'abbuono, possono essere rifiutati dal compratore.

Art. 37 – Bottolame o legna scelta

Per bottolame o legna scelta si intendono i tronchi di lunghezza dai m 2 a 3, 50 fra le smussature, di diametro (a metà) di cm 18 e più.

I bottoli devono essere utilizzabili per sega. E' escluso il rotto. E' ammesso il marcio duro per metà del diametro ed il marcio molle per un quarto del diametro, purchè il resto sia utilizzabile.

Il bottolame viene trattato a metro cubo.

Art.38 – Legname da travatura

Tronco di lunghezza non inferiore a 5 metri, diametro non inferiore a cm 30, con bassa conicità ed esente da difetti macroscopici.

Art. 39 – Sottomisure

Per sottomisure si intendono tronchi di lunghezza di 4 metri fra le smussature, di diametro (a metà) da cm 14 a 17 compresi, diametro in punta non inferiore a cm 12.

Requisiti di qualità come per i tronchi da sega.

Art. 40 – Misurazione

La misurazione del diametro del legname rotondo viene fatta a metà lunghezza. Se la sezione del tronco è ovale, il diametro è dato dalla media dei diametri minimo e massimo, nella sezione mediana.

Nei tronchi scheggiati il diametro viene espresso dalla media fra il diametro minimo nel punto difettoso ed il diametro a metà.

Se a metà del tronco si presentano nodi o sporgenze anormali, il diametro corrisponde alla media fra i diametri regolari, al di sopra e al di sotto del difetto.

Il diametro viene misurato a centimetri pieni, trascurando le frazioni. La lunghezza, salvo particolari pattuizioni, viene misurata, trascurando le frazioni, di cm 20 in cm 20.

Nel caso di legname di resinosa con corteccia la misurazione potrà avvenire nei seguenti modi:

- si misura il tronco con la corteccia, seguendo le regole sopra esposte: dal volume ottenuto si detrae una percentuale pari al 10% se si tratta di legname di abete rosso e/o bianco. Per il larice e il pino silvestre tale percentuale varia dal 15 – 18% al 20 – 25% in relazione all'età della pianta ed alle condizioni stazionali.
- la misurazione viene effettuata sotto corteccia, direttamente sul legno. In questo caso il tronco dovrà essere preventivamente scortecciato nei punti di misurazione; si attua quindi una scortecciatura parziale ad anello (cercen), larga cm 15 – 20, tale comunque da permettere un'agevole misurazione.

Art. 41 – Stangame

Per stangame si intende “antenne”, tondelli, “longari”, puntelli, paleria minuta, “catene”, “remi”, ecc. Queste varie specie sono di diametri e di lunghezza diversi a seconda dei vari distretti forestali della Provincia. Le classificazioni di cui al presente articolo devono corrispondere alle caratteristiche e qualità seguenti: sani, escluso il marcio e rotto, poco nodosi, “seguenti” (poco conici) e diritti.

Art. 42 – Legname da imballaggi

Il legname da imballaggi è normalmente costituito da tondelli di essenza resinosa del diametro minimo di cm 14 e di lunghezza minima di 2 metri con guasto massimo del 60% purchè a tenuta di chiodo.

Art. 43 – Legname da cartiera

Il legname da cartiera, se costituito da abete o da pino, è delle seguenti dimensioni: lunghezza da m 1 in avanti in multipli di un metro in tondelli o in squarti del diametro in punta di cm 8 e del diametro massimo di cm 30.

Il legname da cartiera viene commerciato o allo stato grezzo o con scortecciatura commerciale, cioè senza la prima corteccia, o almeno strisciato, oppure in bianco.

Il legname da cartiera messo a misura in cataste deve essere “intestato” a sega da ambo le estremità.

I nodi devono essere “asciati” a liscio legno.

Il legname da cartiera viene misurato a metro stero in cataste oppure a metro cubo.

Per lo spacco viene normalmente applicata nei confronti del prezzo del tondo una diminuzione fino al 15% quando lo spacco supera il 6% della partita.

Art. 44 – Assortimento unico, tasti, punte e scarti

Per Assortimento Unico, Tasti, Punta e Scarti si intende:

- ASSORTIMENTO UNICO: Tondame non assortito ma comprendente tutti gli assortimenti;
- TASTI: Parte basale della pianta con presenza di marciume o altri difetti evidenti;
- PUNTE E SCARTI: Legname tondo non compreso negli assortimenti elencati ma che può avere una parziale diversa utilizzazione.

Art. 45 – Applicazione di tarizzi o diffalchi

I criteri di applicazione di “tarizzi” o diffalchi nella misurazione dei legnami in tondo possono variare da zona a zona e generalmente sono indicati nei capitolati in uso presso le pubbliche amministrazioni nell’ambito di ciascun distretto forestale.

II. – SEGATO

Art. 46 – Legname segato di abete

Il legname segato di abete si distingue in: tavolame, morali, mezzi morali, listelli e travi segati, semilavorati e prismati su ordinazione.

Il tavolame di abete si distingue in tavole normali, cortame, sottomisure e sottopelli.

Art. 47 – Unità di misura

Il legname segato di abete, ad eccezione del pezzame e delle sottopelli, viene trattato, misurato e conteggiato a metro cubo.

Art. 48 – Assortimenti

Il tavolame normale di abete della lunghezza di m 4 e della larghezza a metà di cm 16 e più, viene trattato normalmente nei seguenti assortimenti:

- primo netto;
- I assortimento;
- II assortimento;
- II assortimento andante;
- III assortimento falegnameria;
- III assortimento costruzione;
- IV assortimento;
- tombante.

Il tavolame deve essere ben rifilato e parallelo, salvo diversa pattuizione per legname conico o non rifilato. Esso viene normalmente trattato nei seguenti spessori: mm 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60.

Sono tollerate parziali differenze sugli anzidetti spessori non superiori al 4% in più o in meno.

Art. 49 – Assortimento “primo netto”

Per assortimento “primo netto” si intende merce sana, ben lavorata, di buona fibra, regolare, diritta, fine, bianca, esente completamente da nodi e altri difetti, tollerati soltanto pochi nodi a spillo senza “sventature” (fenditure).

Sono ammesse spaccature da stagionatura ad una estremità di lunghezza non superiore al quinto della larghezza della tavola.

Art. 50 – Primo assortimento

Per “I assortimento” si intende merce ben lavorata, di fibra regolare e diritta, con pochi e piccoli nodi sani (legati) escluso il “conastro”, il midollo, le spaccature e il rosato.

Sono ammesse fenditure ad una estremità che non superino il quarto della larghezza della tavola.

Sono tollerati leggeri smussi su un solo spigolo per spessore e lunghezza non superiori ad un quarto delle rispettive dimensioni della tavola.

Art. 51 – Secondo assortimento

Per “II assortimento” si intende merce ben lavorata, sana, con fibra regolare.

Sono ammessi: spaccature alle estremità purchè di lunghezza inferiore alla larghezza della tavola; leggera rosatura e leggero annerimento non superiore al 10% della superficie della tavola. Nell’intera partita le tavole rosate, annerite e con fenditure non devono superare il 15%. Sono anche ammessi: un leggero smusso e nodi sani di media grandezza non raggruppati.

Sono esclusi il conastro e i nodi cadenti.

Art. 52 – Secondo assortimento andante

Per “II assortimento andante” si intende merce di qualità intermedia fra il II ed il III assortimento falegnameria.

Art. 53 – Terzo assortimento falegnameria

Per “III assortimento falegnameria” si intende merce con fibra non eccessivamente grossolana o irregolare.

Sono ammessi: rosatura massima del 25% su ambo le facce; annerimento parziale, nodi anche grossi purchè non cadenti ed in numero non eccessivo; spaccatura alle estremità di lunghezza non superiore alla larghezza della tavola.

Sono inoltre ammesse le borse di resina purchè non eccessive.

Lo smusso non deve essere oltre m 1,50 di lunghezza se su un solo lato e m 1 se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore della tavola.

Art. 54 – Terzo assortimento costruzione

Per “III assortimento costruzione” si intende merce con fibra anche grossolana o irregolare.

Sono ammessi: rosatura massima del 50% su ambo le facce, annerimento parziale, marcio duro parziale su una faccia, nodi grossi e nodi cadenti purchè non eccessivi e tali da compromettere la resistenza della tavola; spaccature nello spessore e leggere spaccature a pettine purchè non compromettano la resistenza e l'utilizzo della tavola. Sono inoltre ammessi: il tarlo purchè limitato, le borse di resina e la cipollatura purchè non eccessiva ed inoltre le tavole leggermente imbarcate.

Lo smusso non deve superare m 2,50 di lunghezza se su un lato e m 1,50 se su due lati e non riguardare oltre un terzo dello spessore. Sono escluse le tavole marce rotte e quelle con grossi nodi cadenti.

Art. 55 – Quarto assortimento

Per “IV assortimento” si intende merce che abbia difetti tali da essere esclusa dal III assortimento costruzione.

E' ammesso il marcio molle per non oltre il 20% della superficie della tavola e su un numero di tavole non superiore al 30%.

Art. 56 – Tavolame tombante

Per “tombante” si intende tavolame da m 4 e più e da 16 cm o più di I, II, II andante, III falegnameria, III costruzione come cade dalla sega, escluso il IV assortimento.

Art. 57 – Larghezza tavolame normale di abete

La media delle larghezze del tavolame normale di abete è considerata “commerciale”, quando corrisponde a :

- spessore da 20 a 30 mm: cm 22
- spessore da 35 a 60 cm: cm 22-23

Art. 58 – Sottomisure

Per sottomisure si intende il tavolame che ha una lunghezza di 4 metri o più e larghezza a metà da cm 8 fino a cm 15 compresi. Esse vengono generalmente trattate in assortimento unico, escluso il IV.

La tolleranza di smusso nelle sottomisure, è uguale a quella ammessa per il III assortimento costruzione del tavolame normale.

Per le sottomisure si usa la distinzione nei seguenti assortimenti:

- I e II, per pialla, parallelo all'occhio;
- III per costruzioni ed imballaggi con conicità normale;
- prismato a larghezza fissa (listoni per pavimenti e rivestimenti).

Art. 59 – Larghezza sottomisure di abete

La media delle larghezze delle sottomisure di abete è considerata "commerciale" quando corrisponde a:

- spessore da 20 a 25 mm: cm 11-12
- spessore da 25 a 30 mm: cm 12-13

Art. 60 – Lunghezza del tavolame

Il tavolame di lunghezza inferiore ai 4 metri viene normalmente distinto nelle seguenti categorie:

- Bottolame o cortame di legna scelta: che ha la lunghezza di m 2 - 2,20 - 2,50 - 3 - 3,50 e larghezza di cm 16 e più e spessori da mm 20 e più. Qualità varie.
- Cortame: che ha lunghezza come il bottolame, larghezza da cm 8 a 15 e spessori da mm 20 e più. Qualità come il tombante.
- Pezzame: che ha lunghezza da circa m 1 a m 3,90 alla rinfusa e larghezza da cm 6-7 in avanti, di tutti gli spessori senza garanzia di media e di qualità.

Tutti gli assortimenti di cui sopra devono essere refilati.

Il bottolame e il cortame vengono trattati usualmente a metro cubo.

Il pezzame viene trattato a peso o a metro stero.

Art. 61 – Sottopelli

Per sottopelli si intende merce segata o almeno toccata dalla sega da ambo le parti, senza rifilature, degli spessori di mm 20 e 25 e della lunghezza normale di 4 metri.

Vengono trattate anche le lunghezze di m 2 e 3.

Le sottopelli vengono vendute a pezzo, a metro lineare o a metro stero.

Art. 62 – Morali

I morali sono a sezione quadrangolare di cm 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 8x10, 10x10, 10x12, 12x12.

La lunghezza normale è di m 4.

I morali si trattano normalmente nell'assortimento tombante definibili come per il tavolame.

I mezzi morali sono a sezione rettangolare di cm 3x6, 3,5x7, 4x8, 5x7, 5x10, 6x8, 6x12.

La lunghezza normale è di m 4.

La lunghezza e l'assortimento sono identici a quelli dei morali come uguale è la tolleranza nelle dimensioni della sezione.

Art. 63 – Listelli

I listelli hanno la lunghezza normale da m 2 a m 4 e la sezione di cm 2x1,5 - 2,5x5 - 3x5 e si trattano in assortimento vario con riferimento al loro impiego.

Sono esclusi i nodi grossi ed altri difetti che ne compromettano la resistenza.

I listelli si trattano a metro cubo normalmente legati in fasci.

Art. 64 – Travi segate

Le dimensioni e le caratteristiche di lavorazione delle travi segate sono in genere determinate su commissione.

Le travi segate vengono trattate o a spigolo vivo, vale a dire con 4 fili senza tolleranza di smusso, oppure a spigolo mercantile, nel quale è ammesso uno smusso su ciascun spigolo interessante non più del 20% della larghezza della faccia e per una lunghezza non eccedente un terzo del totale.

Le travi segate devono avere gli spigoli paralleli, con una tolleranza in più o in meno di mm 4 su ciascun lato della sezione. La merce deve essere sana e, comunque non presentare difetti che ne compromettano la resistenza.

Art. 65 – Segati di larici

I segati di larici vengono trattati negli stessi assortimenti dell'abete, ad eccezione del terzo che viene normalmente classificato in un unico assortimento. Viene trattato, inoltre, l'assortimento "roversi" o "storti", di tavole ricavate da tronchi curvi, non refilate e di spessore vario, di lunghezza non inferiore ai 2 metri, trattato in un unico assortimento tombante. Il tavolame di larice in genere deve essere ben refilato. Le caratteristiche dei vari assortimenti sono le stesse dell'abete, con l'eccezione riferibile al colore della fibra, all'entità dell'alburno ed alle tipiche borse di resina.

Il tavolame normale di larice viene trattato nei seguenti spessori: mm 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 80.

Valgono per il larice le stesse norme descritte per i segati di abete per ciò che concerne lunghezze, larghezze e tolleranze.

Art. 66 – Segati di pino silvestre

Per tutte le categorie e gli assortimenti di segati di pino silvestre, salve le diverse caratteristiche della specie, valgono le stesse norme di dimensioni, di qualità, di lavorazione e di tolleranze come per l'abete.

Il difetto di colorazione blu non è ammesso nel "primo netto" e nel "I assortimento". Nel "II assortimento" tale difetto è ammesso purchè leggero e limitato.

Art. 67 – Segati normali di cirmolo

I segati normali di cirmolo vengono trattati nell'assortimento tombante, per il quale, nel caso specifico, si intende merce come cade dalla sega, escluso il marcio e il rotto, della lunghezza di m 4 con tolleranza del 30% del volume di lunghezza fra m 2 e m 3,90 (la lunghezza è calcolata di cm 10 in cm 10).

Gli spessori normali del tavolame di cirmolo sono: mm 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120.

La merce venduta "a partita" deve essere assortita nei diversi spessori.

La refilatura commerciale del cirmolo è più andante di quella dell'abete.

Il tavolame degli spessori inferiori ai mm 40 e delle larghezze inferiori ai cm 16 è trattato come assortimento a parte.

Art. 68 – Stagionatura dei segati

Le contrattazioni avvengono, salvo accordi particolari, per tavolame a stagionatura commerciale. La merce segata è a stagionatura commerciale quando può essere accatastata a contatto diretto senza che con questo, in condizioni normali, abbia a subire alterazioni di scorta. A tale grado di stagionatura corrisponde il seguente peso approssimativo a metro cubo (per tavolame): abete rosso circa kg 500, abete bianco e pino silvestre kg 600 circa, larice kg 800 circa.

Art. 69 – Le travi squadrate Uso Trieste e le travi Uso Fiume

Nella categoria del legname squadrato sono usuali le travi squadrate Uso Trieste (Travi UT) e le travi Uso Fiume (Travi UF).

Art. 70 – Caratteristiche

Le travi squadrate Uso Trieste devono avere le seguenti caratteristiche:

- lavorazione: squadratura con ascia o con attrezzo meccanico sulle quattro facce fino alla punta con leggero smusso dalla base alla metà lunghezze; dalla metà alla punta la squadratura può essere più superficiale.
- è ammessa una conicità non superiore a mm 8 per metro lineare.

- qualità: il legno deve essere convenientemente sano, escluso il marcio, il rotto, il contorto nonché le fenditure ed i nodi che ne possano compromettere la resistenza; è ammesso un leggero tarlo nonché la rosatura e l'annerimento non eccessivo su non più del 10% dei travi componenti la partita.
- le travi "Usò Fiume" (Travi U.F.) hanno lo stesso procedimento di lavorazione delle travi U.T., squadrate e con smusso fino alla punta, ma si distinguono da queste per la sezione costante dalla base fino alla punta.
- sezioni usuali: cm 8x8, 9x9, 9x11, 11x11, 11x13, 13x13, 13x16, 16x16, 16x19, 19x19, 19x21, 21x21, 21x24, 24x27, 27x27, 27x30.

E' tollerata una differenza in più o in meno di mm 5 nelle dimensioni di sezione.

Art. 71 – Lunghezze travi U.T e U.F.

Le lunghezze delle travi U.T. e U.F. vengono conteggiate da cm 50 a cm 50, a cominciare da m 4, salvo pattuizioni particolari. Le dimensioni trasversali vengono misurate sulla sezione alla base.

Art. 72 – Essenze trattate

Le essenze latifoglie normalmente trattate sono: acacia (robinio), acero, betulla, castagno, ciliegio, faggio, frassino, melo, olmo, noce, ontano, pioppo, tiglio, quercia in genere e olivo.

I tronchi di latifoglie vengono trattati a metro cubo, a peso o a corpo, le tavole di latifoglie a metro cubo.

Art. 73 – Tronchi di latifoglie

I tronchi di latifoglie possono essere di qualsiasi lunghezza a partire da m 1 e di qualsiasi diametro a seconda dell'impiego cui sono destinati.

I tronchi di latifoglie non vengono scortecciati.

La misurazione dei tronchi è effettuata in base al diametro a metà tronco sotto corteccia ed in base alle lunghezze conteggiate di cm 10 in cm 10.

Salvo pattuizioni particolari la merce deve essere sana, senza cipollatura, è ammesso tarlo limitato all'alburno. Non sono ammesse spaccature o fenditure eccessive.

Art. 74 – Tavolame di latifoglie

Il tavolame di latifoglie non viene classificato in assortimento e generalmente comprende tutto il prodotto di uno o più tronchi. Non è rifilato. Le tavole devono presentare uno scoperto di almeno cm 10 di larghezza e la presenza di curve più o meno accentuate non costituisce difetto.

Salvo pattuizioni particolari le tavole di latifoglie sono accettate con corteccia. Il tavolame di latifoglie viene misurato a metà lunghezza e a metà smusso esclusa la corteccia.

Le lunghezze si conteggiano di cm 10 in cm 10.

Art. 75 – Rapporto tra volumi sterici e cubici

Il contenuto effettivo medio in volume delle misure espresse in massa sterica corrisponde alle seguenti cifre:

- tondello di cartiera di abete:
 - scortecciato in bianco: 1 metro stero è uguale a m³ 0,800
 - scortecciato mercantilmente: 1 metro stero è uguale a m³ 0,7,50
- spacco da cartiera di abete: 1 metro stero è uguale a m³ 0,650
- tondello di abete da imballaggio: 1 metro stero è uguale a m³ 0,700

Art. 76 – Mediazione

La provvigione spettante al mediatore per la compravendita di legname da ardere e da opera in genere, è del 2% del prezzo, a carico del mandante.

d) SUGHERO, ETC.

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 4 – PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) PESCE FRESCO E CONGELATO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) CACCIAGIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

c) PELLI DI PELLICCERIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 5 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) MINERALI METALLIFERI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) MINERALI NON METALLIFERI

PRODOTTI DEL PORFIDO

Art. 1 – Definizioni e qualità del materiale

In via generale la produzione di porfido può essere ricondotta alle seguenti tipologie:

PIASTRELLE

- forma rettangolare o quadrata;
- coste (bordi) a spacco o segate, ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;

- variazione di spessore per lastrificazione “a coltello” non superiore a cm 3;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo (non sottoposto a reso/rimborso) e consistente in un supporto di legno (“bancale”), su cui sono accatastate le piastrelle avvolte da un cappuccio di nylon termoretraibile;
- suddivise in varie tipologie ed in particolare:

a) piastrelle a piano naturale di cava e coste a spacco:

- spessore da cm 1 a 3 – da cm 2,5 a 6 – da cm 5 a 8;
- lunghezza variabile (“a correre”) ma pari almeno alla larghezza;
- larghezza definita di cm 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40, con tolleranza sulle larghezze pari a \pm cm 1;

b) piastrelle a piano naturale di cava e coste segate:

- spessore da cm 1 a 3 - da cm 2,5 a 6 – da cm 4 a 7;
- lunghezza variabile (“a correre”) ma pari almeno alla larghezza;
- larghezza definita di cm 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50, con tolleranza pari a \pm mm 3 ;

CUBETTI

- superficie a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- carichi sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;

- teste squadrate di dimensioni variabili secondo la pezzatura, adatte per pose ad archi contrastanti;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

a) cubetti "tipo 4/6":

- lato compreso tra cm 4 e 7;
- altezza compresa tra cm 4 e 6;
- peso minimo di kg/m^2 100;
- indicati per traffico esclusivamente pedonale;

b) cubetti "tipo 6/8":

- lato compreso tra cm 6 e 9;
- altezza compresa tra cm 5,5 e 8;
- peso minimo di kg/m^2 130;
- indicati per traffico pedonale e carrabile leggero;

c) cubetti "tipo 8/10":

- lato compreso tra cm 8 e 12;
- altezza compresa tra cm 7,5 e 11;
- peso minimo di kg/m^2 180;
- indicati per tutti i tipi di traffico;

d) cubetti "tipo 10/12":

- lato compreso tra cm 10 e 14;
- altezza compresa tra cm 10 e 13;
- peso minimo di kg/m^2 220;
- indicati per tutti i tipi di traffico;

e) cubetti "tipo 12/14":

- lato compreso tra cm 12 e 15;
- altezza compresa tra cm 12 e 15;
- peso minimo di kg/m^2 280;
- indicati per tutti i tipi di traffico;

f) cubetti "tipo 14/18":

- lato compreso tra cm 14 e 20;
- altezza compresa tra cm 14 e 20;
- peso minimo di kg/m^2 330;
- indicati per tutti i tipi di traffico;

CUBETTI CON TESTA REGOLARE

- superficie a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;

- teste a forma quadrata, adatti per pose a file parallele, cerchi, corone circolari;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

a) cubetti "tipo 9x9":

- lati di cm 9 (\pm cm 0,5);
- altezza compresa tra cm 4 e 6;
- peso minimo di kg/m^2 100;
- indicati per traffico pedonale;

b) cubetti "tipo 10x10":

- lati di cm 10 (\pm cm 0,5);
- altezza compresa tra cm 6 e 10 (in due pezzature da 6/8 o 8/10);
- peso minimo di kg/m^2 135;
- indicati per tutti i tipi di traffico;

MOSAICI

- forma irregolare
- superficie a piano naturale di cava;
- coste a spacco;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggio in genere compreso nel prezzo e consistente in un supporto di legno ("bancale"), non sottoposto a reso/rimborso, su cui sono accatastati i pezzi avvolti da un cappuccio di nylon termoretraibile;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

a) *mosaico cosiddetto "normale"*:

- spessore compreso tra cm 2 e 5;
- diagonale minima di cm 20;
- peso minimo di kg/m^2 85;

b) *mosaico cosiddetto "sottile"*:

- spessore compreso tra cm 1 e 3;
- diagonale minima di cm 20;
- peso minimo di kg/m^2 60;

c) *mosaico cosiddetto "gigante"*:

- spessore compreso tra cm 3 e 7;
- diagonale minima di cm 40;
- peso minimo di kg/m^2 110;

d) *mosaico cosiddetto "gigante sottile"*:

- spessore compreso tra cm 2 e 4;
- diagonale minima di cm 40;
- peso minimo di kg/m^2 75;

CORDONATE

- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;

- confezionati su bancali legati lateralmente;
- la lavorazione dei giunti può essere a spacco o con segazione;
- altezza compresa tra cm 20 e 25;
- lunghezza a correre;
- suddivise in varie tipologie ed in particolare:

a) cordonata tipo a spacco:

- testa a spacco;
- giunto a spacco;
- fianco a vista naturale;
- spessore definito di cm 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12;

b) cordonata tipo a piano naturale di cava:

- testa naturale;
- giunto segato o a spacco;
- fianco a vista segato;
- spessore definito di cm 10 – 12 – 15;

c) cordonata tipo segato:

- testa segata e fiammata;
- giunto segato;
- fianco a vista segato e fiammato;
- spessore definito di cm 6 – 8 – 10 – 12 – 15;

d) cordonata tipo segato e lavorato:

- testa bocciardata o fiammata;
- giunto a spacco o segato;
- fianco a vista piano naturale di cava o fiammato;
- spessore definito di cm 6 – 8 – 10 – 12 – 15;

BINDERI

- elementi usati per contenimento e delimitazione delle pavimentazioni;
- faccia superiore a piano naturale di cava;
- coste (bordi) a spacco ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per bordature e pavimentazioni;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

a) normale 10x5/8:

- larghezza cm 10;
- lunghezza a correre compresa tra cm 15 a 40;
- altezza compresa tra cm 5 a 8;
- peso circa kg/m 18;

b) normale 10x8/11:

- larghezza cm 10;

- lunghezza a correre compresa tra cm 15 a 40;
- altezza compresa tra cm 8 a 11;
- peso circa kg/m 22;

c) *normale 12x10/15:*

- larghezza cm12;
- lunghezza a correre compresa tra cm 15 a 40;
- altezza compresa tra cm 10 a 15;
- peso circa kg/m 35;

d) *gigante 12x15/20:*

- larghezza cm 12;
- lunghezza a correre variabile tra cm 20 a 40;
- altezza compresa tra cm 15 a 20;
- peso circa kg/m 60;

e) *gigante 14x15/20:*

- larghezza cm 14;
- lunghezza a correre compresa tra cm 20 a 40;
- altezza variabile tra cm 15 a 20;
- peso circa kg/m 70;

SMOLLERI

- elementi dotati di due facce laterali a piano naturale di cava;
 - costa superiore in vista e due teste ricavate a spacco;
 - colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
 - caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
 - utilizzati per pavimentazioni e rivestimenti;
 - lunghezza a correre;
 - larghezza compresa tra cm 3 e 10;
 - altezza compresa tra cm 8 e 13;
-
- peso minimo di kg/m^2 180;

TRANCIATI DA RIVESTIMENTO

- costa in vista a spacco e due teste tranciate ortogonalmente alla stessa o in sottosquadra;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per il rivestimento dei muri;
- suddivisi in varie tipologie ed in particolare:

a) tipo 8/14:

- larghezza (“entranza”) massima di cm 12;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra cm 7 e 14;
- peso di circa kg/m^2 230;

b) tipo 15/20:

- larghezza (“entranza”) massima di cm 14;
- lunghezza a correre;
- altezza compresa tra cm 15 e 20;
- peso di circa kg/m^2 280;

BUGNATI DA COSTRUZIONE E RIVESTIMENTO

- elementi dotati di una faccia a vista bugnata a spacco;
- costa sommariamente ortogonale al piano di appoggio naturale;
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- caricati sfusi oppure, su ordine specifico e pagamento a parte, in casse di legno o sacconi;
- utilizzati per esecuzione o rivestimento di murature;
- larghezza (entranza) compresa tra cm 10 e 30;
- lunghezza a correre;
- suddivise in varie tipologie ed in particolare:

a) tipo 10/15:

- altezza compresa tra cm 10 e 15;
- peso di circa kg 250;

b) tipo 12/20:

- altezza compresa tra cm 12 e 20;
- peso di circa kg 300;

c) *tipo 15/25:*

- altezza compresa tra cm 15 e 25;
- peso di circa kg 400;

LAVORATI

- comprendono gradini, copertine, piastrelle, bancali, soglie, battiscopa, ecc.
- colori misti e indicati solo a livello di tendenza;
- imballaggi particolari non compresi nel prezzo;
- suddivise in varie tipologie ed in particolare:

a) *lavorati con superficie a piano di cava:*

- ottenuti da lastre naturali;
- coste a spacco (tolleranza \pm cm 0,5) o segate (tolleranza \pm cm 0,2);
- spessore variabile (gradini e copertine con spessore omogeneo compreso tra cm 3 e 5)
- lavorazioni aggiuntive: finitura superficiale semilucida, spessorizzazione, calibratura, gocciolatoio e smussi;

b) *lavorati con superficie artificiale:*

- ottenuti da blocchi (solitamente di dimensioni inferiori a quelli di altri litotipi) segati in lastre;
- spessore variabile (lastre da pavimento con spessore omogeneo compreso tra cm 2 e 3);
- lavorazioni: a telaio, levigata, lucida, fiammata, sabbiata, spazzolata;

Art. 2 – Difetti e contestazioni

Il prodotto deve presentarsi compatto senza piani di sfaldamento secondari (“lassi”) che ne possano determinare la rottura dopo la posa.

La rugosità del materiale non integra difetto, se non in presenza di “scalini” dovuti a difetti nella sfaldatura.

Nella lavorazione a spacco sono tollerati lievi difetti di complanarità (faccia superiore non parallela con quella inferiore).

Le caratteristiche della roccia e il metodo di estrazione, condizionano il sistema di trasformazione dei manufatti che si presentano inizialmente con lunghezza “a correre” e contenuta entro precisi limiti naturali.

La variazione dello spessore di una lastra non integra difetto, a meno che essa non sia riconducibile a tipologie produttive stabilite.

Nei prodotti a spacco le tolleranze non integrano ipotesi tassative ed è prassi che il venditore le indichi al compratore.

I colori dei prodotti non sono uniformi e sono indicati solo a livello di tendenza.

In considerazione della natura del porfido, i difetti rientranti nelle caratteristiche della pietra, e quindi del prodotto, non sono contestabili ma rilevabili prima dell'acquisto.

Art. 3 – Unità di misura e misurazioni

La tipologia di misurazione adottata varia a seconda del prodotto ed in particolare:

- misurazione a metro quadrato (m^2) per lavorati a superficie estesa;
- misurazione a metro (m) per prodotti con elevato contenuto di lavorazioni lineari;
- misurazione a tonnellata (t) per forniture di elementi poligonali irregolari, di cubetti e di materiale sfuso.

Art. 4 – Campionature

Nel caso di campionature stabilite dalle parti, sono sempre sottintese e accettate le variazioni cromatiche e di composizione derivanti dalla variabilità del giacimento della cava di provenienza.

Art. 5 – Posa in opera

Le operazioni di posa in opera sono distinte dalle quelle di fornitura dei materiali.

CAP. 6 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

a) RISO BRILLATO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

b) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di farine e crusche è di 0,05 € al q.le per parte.

c) PASTE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

d) PRODOTTI DELLA PANETTERIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

e) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Art. 1 – Vendita a pezzo

Nel settore della pasticceria e della gelateria sono venduti a pezzo:

- il pasticcino fresco (comunemente detto pasta);
- il pasticcino lievitato (brioches, croissant, krapfen, ecc.);
- il cono di gelato ed il gelato da passeggio, confezionato generalmente attraverso spatola o porzionatore;

F) CARNI FRESCHE , CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

G) PESCI PREPARATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

H) PRODOTTI SURGELATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

I) CONSERVE ALIMENTARI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

L) LATTE E DERIVATI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di burro e formaggi è dell'1% del prezzo per parte.

M) OLIO DI OLIVA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

N) OLII E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

O) OLII E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

Q) VINI E VERMUT

Art.1 – Contratto

I vini si contrattano alla cantina in base ad assaggio.

Fuori del luogo in cui il vino si trova, la contrattazione avviene su campione.

Art.2 – Gradazione alcolica

Il vino viene commerciato a peso o a grado quintale (ettogrado).

La gradazione alcolica, per i vini secchi, è determinata con il sistema ebulliometrico a scala nazionale (Malligand) o per distillazione. Per i vini non completamente fermentati, la gradazione alcolica si intende quella complessiva (svolto o da svolgere).

In caso di gradazione alcolica è uso riferirsi al certificato chimico dello IASMA (Istituto Agrario San Michele all'Adige) - Fondazione Edmund Mach o all'Unione Italiana Vini.

Art.3 – Acquisti su piazza

Negli acquisti su piazza, e cioè per prodotti siti nel luogo di conclusione del contratto, il compratore, dopo l'assaggio, può prelevare il campione del vino acquistato; se il vino è distribuito in più recipienti si forma un campione cumulativo, tenendo presenti le capienze dei singoli vasi vinari.

Il campione viene suddiviso in quattro bottiglie; due suggellate dal venditore e consegnate al compratore; le altre due suggellate a cura del compratore vengono lasciate al venditore.

In caso di contestazioni è uso riferirsi all'analisi svolta dal Laboratorio Chimico dello IASMA (Istituto Agrario San Michele all'Adige) - Fondazione Edmund Mach o dall'Unione Italiana Vini.

Art.4 – Acquisti fuori piazza

Per acquisti fuori piazza, e cioè per prodotti siti fuori dal luogo di conclusione del contratto, il venditore rilascia al compratore due campioni suggellati, al momento della conclusione del contratto.

Il compratore ne conserva intatto uno che, in caso di contestazioni è uso sottoporre al giudizio del Laboratorio Chimico dello IASMA (Istituto Agrario San Michele all'Adige) - Fondazione Edmund Mach o dall'Unione Italiana Vini.

Se il compratore non ha conservato intatto almeno uno dei due campioni, perde il diritto alla contestazione del prodotto.

Art.5 – Vini destinati all’invecchiamento

Salva la regolamentazione per i vini a denominazione di origine controllata (d.o.c.), i vini di particolare pregio, che possono essere destinati all’invecchiamento, si contrattano su campione o sulla base della loro origine e delle loro caratteristiche, senza riferimento alla gradazione alcolica nella determinazione del prezzo.

Sulla corrispondenza dell’originale e delle caratteristiche di tali vini, sarà determinante, in caso di contestazione, il parere del Laboratorio Chimico dello IASMA (Istituto Agrario San Michele all’Adige) - Fondazione Edmund Mach o dell’Unione Italiana Vini.

Art.6 – Torbolino

E’ pure oggetto di contrattazione il cosiddetto “Torbolino”, che è il vino venduto immediatamente dopo la prima fermentazione o dopo il primo travaso e decantazione.

Art.7 – Qualità e tolleranza

Per i vini venduti a quintale con la clausola “circa” è tollerata per la gradazione alcolica la differenza di due decimi di grado di più ed in meno, senza modificazioni del prezzo pattuito.

Per le differenze in meno di oltre due decimi di grado e fino a mezzo grado, il compratore è tenuto a ricevere il prodotto, ma il venditore deve accordare un abbuono sul prezzo, in proporzione dell’intera differenza di gradazione e della eventuale conseguente declassazione.

Per differenze in meno di oltre mezzo grado è facoltà del compratore rifiutare la merce.

Le differenze in più, anche superiori ai due decimi, non danno luogo a maggiorazione del prezzo pattuito per quintale.

Art.8 – Vini contrattati ad ettogrado

Per i vini contrattati ad ettogrado le eventuali differenze di gradazione, in più o in meno, si mediano.

Se la differenza di gradazione, in più o in meno, supera il mezzo grado, il compratore ha la facoltà di sciogliere il contratto o di chiedere la sostituzione del prodotto.

Art.9 – Casi di assenza di tolleranza

Se la vendita dei vini è fatta con espressa garanzia di una determinata percentuale alcolica o zuccherina minima, non è ammessa tolleranza in meno.

Art.10 – Vino venduto su campione

Il vino venduto su campione deve corrispondere esattamente al campione stesso.

Art.11 – Vendita “su sola denominazione di origine senza campione”

Per vendita “su sola denominazione di origine senza campione” le caratteristiche del vino devono corrispondere a quelle della qualità media dell’annata della zona di origine.

In caso di contestazioni, è uso riferirsi al giudizio del Laboratorio Chimico dello IASMA (Istituto Agrario San Michele all’Adige) - Fondazione Edmund Mach o dell’Unione Italiana Vini.

Art.12 – Verifica dei vini

La verifica dei vini viene effettuata sulla base dei regolari campioni.

Il prelevamento di tali campioni può effettuarsi sia nella cantina del venditore (per le vendite franco partenza) che in quella del compratore (per le vendite franco arrivo) alla presenza delle parti o di un loro rappresentante. Gli autisti fungono da rappresentanti di chi dà incarico del trasporto.

Nel caso di spedizione a mezzo ferrovia, il prelevamento viene effettuato in presenza di un incaricato delle ferrovie che provvede ad apporre i sigilli sui campioni.

E’ abitudine procedere, ai fini della determinazione del grado alcolico, alla media dei risultati delle analisi fatte eseguire da ciascuna delle parti sui propri campioni di partenza o di arrivo del Laboratorio Chimico dello IASMA (Istituto Agrario San Michele all’Adige) - Fondazione Edmund Mach o dell’Unione Italiana Vini.

Art.13 – Tolleranza nella vendita

Nelle vendite di vino con la clausola “circa” relativamente alla quantità, è tollerata una differenza in più od in meno del 10%.

Art.14 – Prezzo

I recipienti sono forniti dal compratore. Se forniti dal venditore, il prezzo dei vini può essere stabilito con la clausola “recipiente compreso”, e comprende il valore del recipiente oppure con la clausola “recipiente a rendere” ed in questo caso il valore del recipiente non è compreso ed il recipiente stesso va restituito franco di porto nel termine prestabilito o, in mancanza di questo, entro trenta giorni.

Se la restituzione non avviene entro tale termine, il venditore ha diritto di pretendere un nolo dal compratore e, prolungandosi la trattenuta dei recipienti, ne può chiedere il pagamento.

Art.15 – Prezzo di vini pregiati

Il prezzo dei vini di particolare pregio, cui è riservata la presentazione in bottiglie diverse da quelle unificate, è comprensivo del costo dei vetri e dell'imballo.

Invece, nelle vendite di vini di largo consumo in bottiglie unificate, il costo dei recipienti ed imballo, non sono compresi nel prezzo.

Art.16 – Clausola “franco partenza”

Con la clausola “franco partenza” si intende merce posta sul mezzo di trasporto messo a disposizione dal compratore.

Le spese di scarico e trasporto dalla stazione al domicilio del compratore sono sostenute da quest'ultimo.

Art.17 – Spese di analisi

Le spese di analisi sono a carico della parte contraente nel cui interesse vengono effettuate e quelle di pesatura sono a carico del venditore.

Art.18 – Caparra

Nel caso di versamento di una somma espressamente fatto a titolo di caparra, questo si intende avere gli effetti di cui all'art.1386 c.c. (caparra penitenziale).

Art.19 – Consegna

Se per contratto la consegna è differita (a termine) o ripartita (in più scadenze), il venditore deve curare la buona conservazione del vino; se il vino si guasta il compratore può rifiutarlo.

Art.20 – Consegna differita

In caso di consegna differita e vendita di tutto il prodotto con consegna della chiave della cantina al compratore, oppure con suggello delle botti, il venditore non è più tenuto a rispondere delle eventuali avarie.

Art.21 – Perdite e cali

Per consegna “franco partenza” le eventuali perdite e cali durante il trasporto sono a carico del compratore.

Per i contratti “franco arrivo”, sono a carico del venditore.

Art.22 – Garanzia

I vini contrattati si intendono sani e senza difetti e conformi alle disposizioni delle vigenti leggi.

Art.23 – Risoluzione del contratto e mediazione

In caso di risoluzione del contratto spetta il compenso al mediatore, eccettuata l'ipotesi di colpa del mediatore stesso.

Art.24 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita dei vini è calcolata nel rapporto di 2 ad 1 per il venditore e compratore. Attualmente essa è:

- per contrattazioni ordinarie di vini comuni:
 - 1% del prezzo dal venditore;
 - 0,50% del prezzo dal compratore;
- per contrattazioni ordinarie di vini a d.o.c.:

- 1% del prezzo dal venditore
- 0,50% del prezzo dal compratore;
- per le contrattazioni con prestazioni di assistenza e sorveglianza nella consegna della merce, la mediazione è congruamente aumentata a carico di chi richiede la prestazione.
- per grosse partite la provvigione è congruamente diminuita.

R) ALCOOL E LIQUORI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di acquavite e spiriti è di 1,50% del prezzo per parte.

S) BIRRA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP.7 – PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

A) TABACCHI LAVORATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 8 – PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DELLE PELLI

A) PELLI CONCIATE

Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

B) LAVORI IN PELLE E CUIOIO

Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

CAP. 9 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ETC

Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

B) TESSUTI DI COTONE, LANA , SETA. ETC.

Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

C) MAGLIERIA

Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

D) CORDAMI

Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.

CAP. 10 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO

A) CAPPELLI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) VESTITI E BIANCHERIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) CALZATURE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 11 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

A) LEGNO COMUNE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) COMPENSATI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) MOBILI ED INFISSI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

D) CARRI DA STRADA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

E) LAVORI IN SUGHERO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 12 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONO CINEMATOGRAFICHE

A) CARTA E CARTONI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) PRODOTTI TIPOGRAFICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) FONOGRAFI, APPARECCHI FOTOGRAFICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP . 13 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

A) GHISA, FERRI, ACCIAI, ETC.

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) ALLUMINIO E LE SUE LEGHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) RAME E LE SUE LEGHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

D) ARGENTO, ORO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

E) ALTRI METALLI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

F) ROTTAMI DI METALLI VARI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 14 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine ed attrezzi rurali nuovi è del 2% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine ed attrezzi rurali usati è del 3% del prezzo dal venditore e dell'1% del prezzo dal compratore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di macchine industriali usate in genere è del 2% del prezzo per parte.

B) MEZZI DI TRASPORTO

Art. 1 – Mediazione

La provvigione per la mediazione nella compravendita di autovetture nuove è dell'1% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi nuovi per trasporto cose fino alla portata di 15 q.li è del 2% del prezzo solo dal venditore.

La provvigione per la mediazione nella compravendita di automezzi pesanti nuovi (oltre i 15 q.li) è dell'1% del prezzo solo dal venditore.

CAP. 15 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) CALCE, CEMENTI E GESSO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

D) MATERIALE DA COSTRUZIONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 16 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

A) CONCIMI CHIMICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) ANTICRITTOGAMICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) SAPONI, GLICERINA PROFUMERIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

D) PRODOTTI FARMACEUTICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

E) COLORI E VERNICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

F) MATERIE PLASTICHE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

H) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 17 – PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

A) PNEUMATICI ED ALTRI LAVORI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 18 – PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

A) LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) STRUMENTI MUSICALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) STRACCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

CAP. 1 – USI BANCARI

Art. 1 – Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (articoli 1845 e 1855 c.c.) concluse con un cliente non consumatore, il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 2 – Rinnovazione di precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 3 – Fondi (o somme) a disposizione

Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 4 – Accredito in conto “salvo buon fine” - Significato bancario

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, l'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del c.c.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 5 – Operazioni di credito documentario (Artt. 1527, 1530, c.c.)

Gli Istituti od Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 c.c., alle “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 6 – Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Art. 1528 c.c.)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del c.c.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto o Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto o Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 7 – Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli istituti od aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso (Art. 1530 c.c.)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo contro documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

La prova può altresì essere fornita tramite messaggio elettronico sulle reti interbancarie, documentato per iscritto o su altro supporto durevole.

Art. 8 – Diminuzione del valore dei beni dati in garanzia (Art. 1850 c.c.)

Il termine richiamato dall'art. 1850 del c.c. per chiedere un supplemento di garanzia è di giorni 5.

CAP. 2 – USI DELLE ASSICURAZIONI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 3 – USI DELLE BORSE VALORI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAP. 1 – PRESTAZIONI VARIE D’OPERA E DI SERVIZI

USI ALBERGHIERI

Art. 1 – Pasti non consumati nel periodo di pensione completa o di mezza pensione

Quando il cliente gode per un periodo più o meno lungo della “pensione completa”, o della “mezza pensione”, l'albergatore è tenuto a fornire al cliente, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario ad un pasto, sempre che il cliente richieda della prestazione alternativa, entro la sera precedente il giorno della consumazione del pasto.

Art. 2 – Termine di rilascio delle stanze

Il rilascio della stanza, da parte del cliente, deve avvenire entro le ore 12 del giorno della partenza; nel caso di località di villeggiatura, tale rilascio deve avvenire entro le ore 10 di detto giorno.

Il mancato rispetto del termine dà diritto all'albergatore del prezzo della stanza.

Art. 3 – Validità della prenotazione

La prenotazione è valida solo se confermata dall'albergatore, cui è stata data la facoltà di accettare l'impegno dietro versamento di caparra.

Art. 4 – Prenotazione

Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e comunque a pagarle da tale data.

La prenotazione con caparra è valida fin alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito salvo avviso di arrivo ad ora successiva.

Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l'alloggio nell'albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovranno essere specificati dal cliente ed accettati dall'albergatore.

Art. 5 – Pensione completa e mezza pensione

Il termine "pensione completa" si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione e del pranzo serale. Col termine "mezza pensione" si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione e di un pasto. Le bevande sono escluse. Il cliente, salvo diverso accordo con l'albergatore, non può consumare ai pasti bevande diverse da quelle somministrate dall'albergatore medesimo.

Art. 6 – Orario pasti

I clienti hanno l'obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'albergo che ha la facoltà di non somministrare pasti fuori orario.

Art. 7 – Partenze anticipate

Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo dovrà pagare all'albergatore la tariffa della camera (al netto dei pasti non consumati) per tutto il periodo precisato nella prenotazione.

Art. 8 – Ritardata occupazione della camera

La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.

Art. 9 – Divieto di utilizzo di apparecchi produttori di calore

E' fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibo o bevande, ferri da stiro ed ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria toilette.

Art. 10 – Rimborso pasti non consumati

I pasti non consumati in albergo danno diritto ad un rimborso purchè sia dato avviso entro le ore 9,00.

Art. 11 – Animali

E' vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore e purchè non arrechino molestia agli altri clienti. L'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale dei locali comuni e nella sala da pranzo. Per l'ammissione di animali nelle camere dei clienti il proprietario dell'albergo può richiedere un'indennità. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.

USI NELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Art.1 – Servizi di agenzia

L'agenzia di viaggi si riserva di richiedere al cliente un corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di prenotazione aerea, prenotazione traghetti, prenotazione viaggi, vacanze, soggiorni da catalogo, prenotazione alberghiera, visti per passaporti, tassa consolare ed eventuali spese di corriere.

Tale corrispettivo deve essere versato indipendentemente dall'esito del servizio.

In caso di richiesta di annullamento delle prenotazioni effettuate dall'agenzia, il cliente, oltre alle penali previste dal contratto dovrà corrispondere anche il relativo contributo spese.

CAP. 2 – USI MARITTIMI

A) SBARCO E IMBARCO DELLE MERCI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

B) STALLIE E CONTROSTALLIE

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

C) PORTI DI ORMEGGIO

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

D) CALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

E) NOLI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

F) CLAUSOLE SPECIALI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 3 – USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Art. 1 – Assicurazione

Lo spedizioniere ed il vettore non sono tenuti ad assicurare le merci loro affidate senza esplicito ordine dell'interessato, ferma restando la responsabilità ex art. 1693 c.c.

Art. 2 – Bollettino di consegna

Il bollettino di consegna o altro documento equipollente, ossia quel documento che accompagna la merce, purché presentato assieme alla merce, vale anche quale documento di trasporto oltre che di ricevuta liberatoria, quando sia stato sottoscritto dal destinatario o dal suo rappresentante, senza riserve.

Art. 3 – Carico e scarico carichi completi

Il carico e lo scarico delle merci dai veicoli con “carico completo” è di spettanza del mittente e rispettivamente del destinatario.

Art. 4 – Consegna della merce con autoveicolo

La consegna della merce con autoveicolo da parte del vettore, si intende effettuata per i carichi completi a bordo dell'autoveicolo e per il collettame a pianoterra del locale del destinatario, sempreché agevolmente accessibile al vettore.

Art. 5 – Imballaggio

L'imballaggio delle merci è di spettanza del mittente.

L'imballaggio deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, in modo da garantirne il trasporto senza danno.

Art. 6 – Offerta per “carico completo”

La richiesta, anche verbale, di un automezzo per “carico completo”, si intende ragguagliata alla portata del veicolo, anche se questa non sia stata completamente utilizzata.

Art. 7 – Riserve alla consegna

Per i trasporti con autoveicoli le eventuali riserve sulle merci consegnate vengono annotate sul bollettino di consegna o sulla lettera di vettura emessa dal vettore, nel momento del ricevimento.

Art. 8 – Assegno

Per assegno si intende quell'importo che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci, senza pregiudizio tuttavia delle riserve che il destinatario possa sollevare in occasione del ritiro della merce stessa.

Quando l'assegno è limitato al prezzo o al valore della merce (escluso il trasporto), si usa dire "franco contro".

Art. 9 – Carico Completo

Si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua portata o capienza (volume).

Art. 10 – Collettame

Si intende la spedizione di merci che non implichi la disponibilità del mezzo da parte del committente.

Art. 11 – Franco fabbrica o stabilimento o ciglio veicolo e franco partenza

Quando viene pattuito un trasporto "franco fabbrica o stabilimento" o "ciglio veicolo", la spesa del carico non grava sul trasportatore.

Quando il trasporto è pattuito "franco partenza" sono a carico del mittente tutte le spese occorrenti fino alla consegna dei documenti di spedizione al vettore, comprese quelle di carico.

Art. 12 – Franco destino

Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località di destino, esclusa ogni altra prestazione (scarico), salvo il caso di collettame che viene consegnato al destinatario al piano terra.

Art. 13 – Franco domicilio

Nei trasporti interni, nel termine “franco domicilio”, sono comprese le spese fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali di abitazione del destinatario.

Art. 14 – Franco sdoganato

Nel termine “franco sdoganato” sono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.

Art. 15 – Franco domicilio sdoganato

Nel termine “franco domicilio sdoganato”, sono comprese tutte le spese fino alla consegna delle merci nel domicilio del destinatario.

Art. 16 – Nolo di trasporto

Il nolo del trasporto è pattuito:

- a chilometro;
- a quintale;
- a quintale chilometro;
- a metro cubo chilometro (per merci alla rinfusa);
- a forfait.

Art. 17 – Spesa anticipata

Si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Art. 18 – Spedizione “Groupage”

Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie, aventi più mittenti o destinatari.

CAP. 4 – USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 5 – USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata segnalata o rilevata l'esistenza di usi.

CAP. 6 – LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE (LEASING)

Art. 1 – Definizione

Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare, che normalmente si stipulano per scrittura privata, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di locazione finanziaria (concedente), su scelta ed indicazione dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Art. 2 – Scelta del fornitore

L'utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna.

L'utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l'inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l'esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.

Art. 3 – Ordinazione del bene

Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall'utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest'ultimo.

L'utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene il proprietario.

Art. 4 – Consegna

La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all'utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta, almeno dall'utilizzatore.

Art. 5 – Legittimazione attiva dell'utilizzatore

Il concedente, nell'ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garanzie, che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Art. 6 – Corrispettivo

L'utilizzatore versa al concedente il corrispettivo, a scadenze periodiche.

Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere sospeso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 7 – Utilizzazione del bene

L'utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:

- provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene;
- assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
- è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà del concedente sul bene;
- non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i diritti anche parziali da esso derivanti;
- provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene ed al suo utilizzo;
- è tenuto a non modificare l'utilizzazione e l'ubicazione del bene salvo il consenso del concedente ;

L'utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene, quando è possibile, una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.

Art. 8 – Assicurazione

Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell'utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivanti da qualsiasi evento assicurabile.

Le relative polizze sono stipulate dal concedente o dall'utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.

Art. 9 – Perdita parziale o totale del bene

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore provvede a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.

In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l'utilizzatore indennizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.

In entrambi i casi sono di competenza dell'utilizzatore le somme che eventualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.

Art. 10 – Risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore

Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a carico dell'utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti dal contratto, di invocare la risoluzione del contratto medesimo.

L'utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al concedente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i ratei di corrispettivi maturati e rimasti insoluti.

Art. 11 – Facoltà di scelta dell'utilizzatore al termine del rapporto

Alla scadenza del contratto, ove non ve ne sia convenuto il rinnovo, l'utilizzatore ha la facoltà di:

- acquisire il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
- restituire il bene al concedente, con preavviso al medesimo.

CAP. 7 – SCAMBIO DI MANODOPERA TRA PICCOLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 1 – Definizione

E' in uso lo scambio di manodopera tra i piccoli imprenditori agricoli, sia coltivatori diretti che imprenditori che svolgono l'attività agricola anche in via accessoria purchè non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo.

Lo scambio si effettua in tutta la provincia, nell'attività agricola ed in quelle ad essa connesse, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

- **COMPRAVENDITA DI IMMOBILI (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili)**
2% del prezzo per parte
(Nella permuta la mediazione si calcola solo sull'ente di maggior valore)

- **CESSIONE AZIENDE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI**
2% del prezzo per parte

- **AFFITTANZE:**
 - a) fondi rustici
3% sul canone di un anno per parte

 - b) locali uso abitazione
Un dodicesimo sul canone annuo per parte

 - c) locali ad uso aziende commerciali, industriali, artigiane, ecc.
Un dodicesimo sul canone annuo per parte

- **MACCHINE RURALI ED ATTREZZI RURALI**
 - a) nuovi
2% del prezzo solo dal venditore

 - b) usati
3% del prezzo dal venditore
1% del prezzo dal compratore

- **MACCHINE INDUSTRIALI USATE IN GENERE**
2% del prezzo per parte

- **AUTOMEZZI**
 - a) autovetture nuove
1% del prezzo solo da venditore
 - b) automezzi nuovi per trasporto cose fino alla portata di 15 q.li
2% del prezzo solo dal venditore
 - c) automezzi pesanti nuovi (oltre 15 q.li)
1% del prezzo solo da venditore

- **BURRO E FORMAGGI**
1% del prezzo per parte

- **PAGLIA E FIENO**
0,10 € al q.le per parte

- **PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E UVA DA TAVOLA**
 - a) da produttore a commerciante
Euro 0,008 al kg per parte
 - b) da commerciante o consorzio a commerciante
Euro 0,008 al kg per parte
 - c) vendita all'estero
3% della fattura solo da venditore

- **FARINE E CRUSCHE**
0,05 € al q.le per parte

- **CEREALI E LEGUMI SECCHI**
1% del prezzo per parte
- **UVE E GRASPATI**
1,50% del prezzo dal venditore
0,50% del prezzo dal compratore
- **MOSTO MUTO E MOSTO CONCENTRATO**
1% del prezzo dal venditore
0,50% del prezzo dal compratore
- **VINO**
 - a) per contrattazioni ordinarie di vini comuni
1% del prezzo da venditore
0,50% del prezzo dal compratore
 - b) per contrattazioni ordinarie di vini d.o.c.
1% del prezzo dal venditore
0,50% del prezzo dal compratore
 - c) per contrattazioni con prestazione di assistenza e sorveglianza nella consegna della merce, la mediazione è congruamente aumentata a carico di chi richiede la prestazione;
 - d) per grosse partite la provvigione è congruamente diminuita.
- **ACQUAVITE E SPIRITI**
1,50 % del prezzo per parte
- **LEGNA DA ARDERE E LEGNAME DA OPERA IN GENERE**
2% del prezzo solo dal mandante

- **BESTIAME VIVO E MORTO IN GENERE**

1% del prezzo per parte